SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1999.

Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 1999.

99A2775

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 71

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione «UNICO 99 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati» che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del quadro RZ per l'indicazione delle ritenute sugli interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi da presentare nell'anno 1999 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

99A2833

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 2:

Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a.: Obbligazioni: «8%» garantite dallo Stato, serie speciale Autostrade; «8% - 9% - 10%» serie ordinaria trentennale, sorteggiate per il rimborso in data 1° aprile 1999.

99A2774

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 marzo 1999, n. **90.**

Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994: trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù, firmati a Roma il 24 novembre 1994:

a) trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;

b) trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del trattato di cui alla lettera *a)* e dall'articolo 16 del trattato di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 55 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

TRATTATO SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Trattato si intenderà quanto segue:

1. Per la Parte Peruviana:

a. **"Incautación"**: presa di possesso effettuata da parte dell'autorità giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni agli effetti delle indagini e al fine di acquisire gli strumenti con cui si presume sia stato commesso un reato.

b. **"Decomiso"**: privazione a carattere definitivo di un determinato bene a seguito di decisione dell'autorità giudiziaria.

c. **"Embargo"**: provvedimento cautelare a carattere reale, mirato a garantire il risarcimento del danno. Può essere preventivo o definitivo.

d. **"Secuestro"**: azione con cui viene tolto il possesso di un bene o di un documento o per l'urgenza del caso specifico o per il rifiuto ad esibirlo da parte del possessore.

e. **"Inmovilización"**: misura cautelare applicabile ai beni mobili che per loro natura o dimensione non possono essere custoditi in luogo diverso da quello originario.

2. Per la Parte Italiana:

a. **Sequestro probatorio**: decisione a carattere provvisorio dell'autorità giudiziaria mirata alla raccolta di qualsiasi mezzo di prova.

b. **Sequestro preventivo**: decisione dell'autorità giudiziaria mirata all'acquisizione di beni mobili o immobili al fine di impedire la prosecuzione del reato e/o di conservare detti beni per l'eventuale confisca.

c. **Sequestro conservativo**: decisione dell'autorità giudiziaria mirata all'acquisizione di beni mobili o immobili al fine di garantire il risarcimento del danno alla vittima del reato, sia essa persona pubblica o privata.

d. **Confisca**: decisione dell'autorità giudiziaria di acquisire definitivamente al patrimonio dello Stato qualunque bene mobile o immobile che sia stato preventivamente sottoposto a qualunque tipo di sequestro e/o che costituisca strumento, prodotto o profitto del reato.

ARTICOLO 2
OBBLIGO DELL'ASSISTENZA

1. Ciascuna delle Parti si impegna a prestare all'altra Parte, in conformità con le disposizioni del presente Trattato, la più ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali. Tale assistenza comprende in particolare:

a. La notifica di citazioni e di altri atti giudiziari.
b. L'interrogatorio di testimoni o di persone sottoposte a procedimento penale per reati.
c. Lo svolgimento di qualunque attività di acquisizione probatoria.
d. Il trasferimento di persone detenute a fini probatori.
e. L'esecuzione di perizie, di sequestri probatori, preventivi e conservativi, di confische, di "decomisos", "incautaciones", "secuestros", "inmovilización de bienes", "embargos" nonché l'identificazione del profitto dei beni o degli strumenti di perpetrazione di un reato, di ispezioni e di perquisizioni.
f. La comunicazione di sentenze penali e di certificati del casellario giudiziale e di informazioni relative alle condanne e ai benefici di legge.

2. L'assistenza non comprende l'esecuzione di pene o di condanne.

ARTICOLO 3
FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ASSISTENZA

1. L'assistenza è prestata anche se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente non è previsto come reato dalla legge della Parte richiesta.

2. Tuttavia, per l'esecuzione di ispezioni personali, perquisizioni, sequestri a fini probatori e intercettazioni di qualsiasi tipo di comunicazioni e/o conversazioni ordinate dall'autorità giudiziaria, l'assistenza è prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente è previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta; ovvero se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha dichiarato liberamente il suo consenso per iscritto.

ARTICOLO 4
RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

1. L'assistenza viene rifiutata:

a. se gli atti richiesti sono vietati dalla legge della Parte richiesta, o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;
b. se il fatto in relazione al quale si procede è considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;
c. se la Parte richiesta ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali della persona accusata possono influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del procedimento;
d. se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte richiedente è già stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta, se condannata, all'esecuzione della pena;

e. se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza può portare pregiudizio alla propria sovranità, alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali.

2. Tuttavia, nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, l'assistenza viene prestata se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso per iscritto.

3. L'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti interferisce col procedimento giudiziario che si promuove nella Parte richiesta, sebbene quest'ultima possa proporre che l'esecuzione degli atti richiesti sia differita o sottoposta a condizioni. La Parte richiesta deve informarne la Parte richiedente adducendone i motivi.

ARTICOLO 5
ESECUZIONE

1. L'Autorità Centrale incaricata di dar corso alle richieste di assistenza in Perù è il Pubblico Ministero - Procura della Nazione e nella Repubblica Italiana è il Ministero di Grazia e Giustizia.

2. Per l'esecuzione degli atti richiesti si applicano le disposizioni della legge della Parte richiesta, salva l'osservanza delle forme e modalità espressamente indicate dalla Parte richiedente che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. La Parte richiedente dovrà indicare nella richiesta con la massima precisione possibile il contenuto e le finalità della richiesta stessa.

3. La Parte richiesta informa la Parte richiedente, che ne abbia fatto domanda, della data e del luogo dell'esecuzione degli atti richiesti.

4. Le comunicazioni fra le Parti si effettueranno attraverso i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

TITOLO II
MODALITA' SPECIFICHE DI ASSISTENZA

ARTICOLO 6
NOTIFICAZIONE DI ATTI

1. La domanda avente per oggetto la notificazione di atti deve essere debitamente circostanziata secondo quanto previsto dalla legge dello Stato richiedente e trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data utile per la notificazione stessa.

2. La Parte richiesta provvede a confermare l'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario e recante inoltre il luogo, l'orario e la data della stessa notificazione, nonché le generalità della persona che ha materialmente preso l'atto in consegna.

ARTICOLO 7
TRASMISSIONE DI ATTI E OGGETTI

1. Quando la domanda di assistenza ha per oggetto la trasmissione di atti o documenti, la Parte richiesta ha facoltà di trasmetterne copie autentiche, salvo che la Parte richiedente non richieda espressamente gli originali.

2. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente vengono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta, qualora quest'ultima ne faccia richiesta.

ARTICOLO 8
SEQUESTRO, CONFISCA E ALTRE MISURE

1. La richiesta di sequestro probatorio, sequestro preventivo, sequestro conservativo, confisca formulata dalla Parte italiana e di "embargo", "secuestro", "inmovilización", "incautación" e "decomiso" formulata dalla Parte peruviana dovrà essere accompagnata da:

- copia autentica della decisione del giudice o del Pubblico Ministero che dispone il provvedimento;
- documentazione attestante la definitività di tale decisione;
- informazioni, qualora non contenute nei documenti di cui ai due punti precedenti, sui beni in relazione ai quali viene richiesto il provvedimento o che si ritiene siano disponibili a tale scopo, nonché le relazioni tra essi e la persona della quale si tratta e, ove opportuno, l'indicazione del valore totale dei beni;
- nel caso del sequestro conservativo ("embargo"), dovrà essere precisato il valore a cui ammontano i beni oggetto del provvedimento.

2. La decisione in merito alla richiesta del provvedimento e la sua esecuzione sono soggette alle disposizioni della legge nazionale della Parte richiesta.

ARTICOLO 9
COMPARIZIONI DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA

1. Se la prestazione dell'assistenza comporta la comparizione di persone per lo svolgimento di atti giudiziari nel territorio della Parte richiesta, tale Parte può applicare le misure coercitive e comminare le sanzioni previste dal proprio ordinamento.

2. Tuttavia, qualora si tratti della comparizione di persone sottoposte a procedimento penale, la Parte richiedente deve indicare nella richiesta i provvedimenti che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non può eccedere tali provvedimenti.

ARTICOLO 10
COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE

1. Se la richiesta ha per oggetto la notificazione di una citazione a comparire nello Stato richiedente, la persona sottoposta a procedimento penale, il testimone o il perito che non vi ottemperi può essere sottoposto dalla Parte richiesta alle sanzioni contemplate dalla propria legislazione, purché non eccedano quelle previste dalla legislazione della Parte richiedente. Tali sanzioni comprendono il trasferimento coatto nello Stato richiedente se espressamente richiesto e se non vi ostano ragioni imperative dello Stato richiesto.

2. Al testimone o al perito che ottempera alla citazione la Parte richiedente rimborsa le spese e corrisponde le indennità secondo quanto previsto dalla propria legge. La Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, può corrispondere un anticipo.

ARTICOLO 11
COMPARIZIONE DI PERSONE DETENUTE NELLA PARTE RICHIEDENTE

1. Una persona detenuta nella Parte richiesta, citata a comparire nella Parte richiedente con finalità di testimonianza, confronto, riconoscimento o per qualsiasi altra necessità del procedimento, viene provvisoriamente trasferita nell'anzidetta ultima Parte a condizione che:

a. la sua detenzione non sia suscettibile di essere prolungata dal trasferimento;
b. la Parte richiedente si impegni a ritrasferirla non appena siano venute meno le ragioni del trasferimento e, in ogni caso, entro il termine fissato dalla Parte richiesta. Tale termine può essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi.

2. Il trasferimento può essere rifiutato se vi ostano ragioni imperative.

3. La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente secondo le decisioni dell'autorità giudiziaria della Parte richiesta.

ARTICOLO 12
IMMUNITA'

1. Nei casi in cui la richiesta ha per oggetto la citazione di una persona a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, se compare, non può essere sottoposta a procedimenti coercitivi o restrittivi della libertà personale, per fatti precedenti o fatti che non siano in relazione con la citazione.

2. L'immunità prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona richiesta, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

ARTICOLO 13
TRASMISSIONE DI SENTENZE E DI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

1. La Parte richiesta, quando trasmette una sentenza penale, deve fornire anche le indicazioni concernenti il relativo procedimento che siano state eventualmente chieste dalla Parte richiedente.

2. I certificati del casellario giudiziale necessari all'Autorità Giudiziaria della Parte richiedente per l'espletamento di un procedimento penale vengono trasmessi a tale Parte se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle autorità giudiziarie della Parte richiesta.

ARTICOLO 14
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CONDANNE

Ciascuna delle Parti informa annualmente l'altra Parte delle sentenze di condanna emesse dalle proprie autorità giudiziarie nei confronti dei cittadini dell'altra Parte.

TITOLO III
PROCEDURE E SPESE

ARTICOLO 15
RICHIESTA DI ASSISTENZA

1. L'assistenza viene concessa su richiesta della Parte richiedente.

2. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:

a. l'autorità giudiziaria che procede e le generalità della persona nei cui confronti si procede, nonché l'oggetto e la natura del procedimento e le norme penali applicabili al caso;
b. l'oggetto e il motivo della domanda;
c. ogni altra informazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare l'identità e, se possibile, il luogo in cui si trova la persona nei cui confronti devono essere eseguiti gli atti;
d. Le forme e le modalità particolari eventualmente richieste per l'esecuzione degli atti, nonché le generalità delle autorità o delle Parti private che possono parteciparvi.

3. La richiesta, qualora abbia per oggetto la ricerca e l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere l'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'atto nonché, se del caso, delle particolari domande da rivolgere.

4. La richiesta e i documenti consegnati da qualsiasi dei due Stati in applicazione del presente Trattato sono esenti dalle formalità di legalizzazione e vengono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia.

ARTICOLO 16
SPESE

1. Restano a carico della Parte richiesta le spese da questa sostenute per la prestazione dell'assistenza.

2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese relative al trasferimento nel proprio territorio di persone detenute, quelle relative all'esecuzione di perizie nel territorio della Parte richiesta, oltre a quelle di cui al punto 2 dell'articolo 10. Dette spese vengono anticipate dalla Parte richiesta quando sono sostenute nel territorio di tale Parte.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
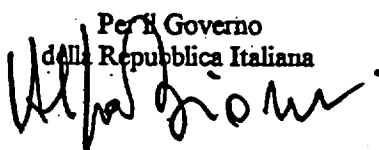
ARTICOLO 17
RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Trattato verrà sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati nella città di Lima.

2. Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
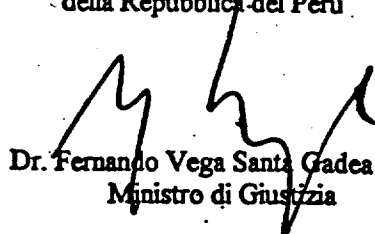
3. Il presente Trattato ha durata indefinita. Ciascuna delle Parti può denunciarlo in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte ha ricevuto la relativa notifica.

Fatto a Roma, il giorno 24 del mese di novembre dell'anno millenovecentonovantaquattro in duplice originale nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

On. Alfredo Biondi
Ministro di Grazia e Giustizia

Per il Governo
della Repubblica del Perù

Dr. Fernando Vega Santa Gadea
Ministro di Giustizia

TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE E DI MINORI IN TRATTAMENTO SPECIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù,

Desiderando facilitare il reinserimento sociale delle persone condannate mediante l'adozione di metodi adeguati;

Considerando che questi obiettivi devono essere raggiunti dando ai cittadini stranieri, privati della propria libertà in conseguenza di una sentenza penale, la possibilità di scontare la condanna loro inflitta nel proprio ambiente sociale di origine;

Hanno convenuto il seguente Trattato sul Trasferimento di Persone Condannate e Minori in Trattamento Speciale.

ARTICOLO 1
DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Trattato:

1) "SENTENZA", indica una decisione o giudizio definitivo emesso da un organo giudiziario con il quale termina il processo penale e si infligge una condanna;

2) "PERSONA CONDANNATA", indica una persona che stia scontando una condanna definitiva, cioè non soggetta ad ulteriore impugnazione;

3) "STATO RICEVENTE", indica lo Stato dove la persona condannata può essere trasferita o già lo sia stata, al fine di scontare la sua condanna;

4) "STATO TRASFERENTE", indica lo Stato che abbia inflitto una condanna e dal quale la persona condannata possa essere trasferita o già lo sia stata;

5) "CONDANNA", indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà, da scontare in un istituto penitenziario, ospedale o altra istituzione dello Stato trasferente, che sia stata emessa da un organo giudiziario, con durata limitata o illimitata, a motivo di un reato;

6) "MINORI IN TRATTAMENTO SPECIALE", indica una persona minore di età che stia scontando una misura privativa della libertà inflitta con una decisione giudiziaria definitiva per aver commesso un fatto che l'ordinamento penale qualifica come reato.

ARTICOLO 2
PRINCIPI GENERALI

1. Le Parti si impegnano, alle condizioni previste dal presente Trattato, a prestarsi reciprocamente la più ampia collaborazione possibile in materia di trasferimento di persone condannate.

2. Una persona condannata nel territorio di una delle Parti può, avvalendosi di quanto disposto nel presente Trattato, essere trasferita nel territorio dell'altra Parte per scontare la condanna che le sia stata inflitta. A tal fine, detta persona può manifestare il proprio desiderio di essere trasferita in virtù del presente Trattato sia allo Stato trasferente che allo Stato ricevente.

3. Il trasferimento può essere richiesto dallo Stato trasferente o dallo Stato ricevente.

ARTICOLO 3
CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO

Il presente Trattato si applica alle seguenti condizioni:

1. Che la persona condannata abbia la cittadinanza dello Stato ricevente.

2. Che la persona non sia stata condannata per reati esclusivamente militari o per reati politici o per fatti ad essi connessi.

3. Che la pena residua da scontare da parte della persona condannata sia, al momento in cui viene ricevuta la richiesta, di almeno sei mesi, ovvero indeterminata, salvo casi eccezionali.

4. Che la sentenza sia esecutoria o definitiva e che non rimangano in sospeso procedimenti straordinari di revisione nel momento in cui vengono invocate le disposizioni del presente Trattato.

5. Che la persona condannata, ovvero la persona autorizzata ad agire per suo conto qualora per ragioni di età o del suo stato fisico o mentale uno degli Stati lo ritenesse necessario, acconsenta al trasferimento.

6. Che gli atti od omissioni che abbiano motivato la condanna costituiscano un reato secondo la legge dello Stato ricevente, o lo costituirebbero se fossero commessi nel suo territorio.

7. Che la persona condannata abbia pagato, o garantito il pagamento a soddisfazione dello Stato trasferente, le pene pecuniarie, le spese giudiziarie, il risarcimento civile e le sanzioni pecuniarie di qualsiasi genere che sono a suo carico, in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna. Viene fatta eccezione per la persona condannata che debitamente documenti la propria assoluta insolvenza.

8. Che lo Stato trasferente e lo Stato ricevente manifestino espressamente il proprio consenso al trasferimento.

9. Che sia stata commutata una eventuale pena di morte.

ARTICOLO 4
AUTORITA' COMPETENTI

Le Parti provvederanno a designare le autorità incaricate di adempiere alle disposizioni del presente Trattato.

ARTICOLO 5
OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI

1. Gli Stati Parte si impegnano a portare il presente Trattato a conoscenza di qualsiasi persona condannata cui lo stesso possa essere applicato.

2. Se la persona condannata ha manifestato allo Stato trasferente il proprio desiderio di essere trasferita in virtù del presente Trattato, detto Stato deve informarne lo Stato ricevente con la massima sollecitudine possibile dopo che la sentenza sia definitiva.

3. Le informazioni comprenderanno:

a) il nome e i cognomi, il luogo e la data di nascita della persona condannata;

b) il suo eventuale indirizzo nello Stato ricevente;

c) un'esposizione dei fatti che hanno determinato la condanna;

d) la natura, la durata e la data d'inizio della condanna;

e) qualsiasi altra informazione che lo Stato ricevente possa richiedere e che gli consenta, comunque, di valutare la possibilità del trasferimento e di rendere edotta la persona condannata e lo Stato trasferente circa le conseguenze del trasferimento per la persona condannata secondo la propria legge.

4. Se la persona condannata ha manifestato allo Stato ricevente il proprio desiderio di essere trasferita, lo Stato trasferente deve comunicare all'altro Stato, su richiesta di parte, le informazioni di cui al punto 3 del presente articolo.

5. La persona condannata deve essere informata per iscritto circa qualsiasi procedimento avanzato dallo Stato trasferente o dallo Stato ricevente in applicazione dei punti precedenti, così come di qualsiasi decisione adottata da uno dei due Stati in merito ad una richiesta di trasferimento.

6. Lo stato trasferente deve fornire allo Stato ricevente una copia autentica della sentenza relativa alla persona condannata, sottolineandone il carattere definitivo. Se lo Stato ricevente ritiene che tali informazioni sono insufficienti, può richiedere le parti principali degli atti del procedimento o qualsiasi altra informazione che ritenga necessaria. I documenti che si scambino da Stato a Stato, in applicazione del presente Trattato, saranno esenti dalle formalità di legalizzazione.

ARTICOLO 6
RICHIESTA DI TRASFERIMENTO

1. Qualsiasi trasferimento di persone italiane condannate viene avviato tramite una richiesta formulata per iscritto e presentata dall'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Repubblica del Perù al Ministero degli Affari Esteri.

2. Qualsiasi trasferimento di persone peruviane condannate viene avviato tramite una richiesta formulata per iscritto e presentata dall'Ambasciata della Repubblica del Perù nella Repubblica Italiana al Ministero degli Affari Esteri.

3. Se lo Stato trasferente considera valida la domanda di trasferimento della persona condannata, ed esprime il suo consenso, lo Stato trasferente provvede a comunicare allo Stato ricevente la propria approvazione, in modo che, una volta espletati gli accordi interni, si possa dar corso al trasferimento.

4. La consegna della persona condannata da parte delle autorità dello Stato trasferente a quelle dello Stato ricevente avviene nel luogo convenuto da ambedue le Parti. Lo Stato ricevente è responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato trasferente. Viene redatto apposito processo verbale attestante l'avvenuta consegna.

5. Per adottare la decisione relativa al trasferimento di una persona condannata ed allo scopo di assicurare che il trasferimento contribuisca positivamente al suo reinserimento sociale, le autorità di ciascuna delle Parti devono considerare, tra gli altri fattori, la gravità del reato e gli eventuali legami dell'autore con la criminalità organizzata, il suo stato di salute ed i legami sociali che questi possa avere nello Stato trasferente e nello Stato ricevente.

6. Qualora uno dei due Stati non approvi il trasferimento di una persona condannata, notifica la sua decisione, con sollecitudine, all'altro Stato, specificando la causa che ha motivato il suo rifiuto.

7. Prima di dar corso al trasferimento, lo Stato trasferente deve offrire allo Stato ricevente, se questi lo richiede, l'opportunità di verificare, tramite un funzionario designato per via diplomatica dallo Stato ricevente secondo le proprie leggi, che il consenso della persona condannata è stato espresso volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze legali ad esso inerenti.

8. Le spese originate dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato ricevente. Tuttavia, quest'ultimo può adoperarsi per ottenere che la persona condannata restituisca l'ammontare delle spese di trasferimento in misura parziale o integrale.

ARTICOLO 7
DOCUMENTAZIONE DI SOSTEGNO

1. Lo Stato ricevente, su richiesta dello Stato trasferente, deve trasmettere i seguenti documenti:

a) una copia delle relative disposizioni di legge dello Stato ricevente dalle quali risulti che gli atti od omissioni che hanno dato luogo alla condanna nello Stato trasferente costituiscono un reato secondo la legge dello Stato ricevente, o che lo costituirebbero se fossero stati commessi nel proprio territorio;

b) una dichiarazione degli effetti, nei confronti della persona condannata, di qualsiasi legge o regolamento concernente la sua detenzione nello Stato ricevente dopo il suo trasferimento.

2. Lo Stato trasferente che richiede il trasferimento deve inviare allo Stato ricevente i documenti di seguito specificati, a meno che uno o l'altro dei due Stati abbia espresso il proprio diniego al trasferimento:

a) una copia della sentenza e delle disposizioni di legge applicate;

b) l'indicazione della durata della condanna già scontata, comprendente le informazioni relative a qualsiasi detenzione preventiva, riduzione di pena od altra circostanza relativa all'esecuzione della condanna e ad eventuali benefici penitenziari;

c) una dichiarazione dalla quale risulti l'assenso al trasferimento, di cui al punto 5 dell'articolo 3;

d) quando sussista qualsiasi relazione medica o sociale riguardante la persona condannata, qualsiasi informazione circa le sue cure nello Stato trasferente e qualsiasi raccomandazione per la prosecuzione delle sue cure nello Stato ricevente.

3. La richiesta e i documenti consegnati da qualsiasi dei due Stati in applicazione del presente Trattato sono esenti dalle formalità di legalizzazione e vengono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia.

ARTICOLO 8
INFORMAZIONI CIRCA L'ESECUZIONE

Lo Stato ricevente fornisce informazioni allo Stato trasferente circa l'esecuzione della condanna:

a) quando sia stata scontata la pena;

b) se la persona condannata dovesse evadere;

c) qualora lo Stato trasferente richieda ulteriori informazioni.

ARTICOLO 9
DIVIETO DI NUOVO PROCESSO O MISURA PRIVATIVA DELLA LIBERTA' CONTRO LA PERSONA TRASFERITA.

Una persona condannata consegnata per scontare una condanna in virtù del presente Trattato, non può essere detenuta, processata o condannata nuovamente nello Stato ricevente per il reato che ha determinato la condanna inflitta dallo Stato trasferente.

ARTICOLO 10

GIURISDIZIONE

1. Lo Stato trasferente conserva giurisdizione esclusiva sulla condanna inflitta e su qualsiasi altro procedimento che disponga la revisione o modifica delle decisioni adottate dai propri organi giudiziari. Lo Stato trasferente si riserva inoltre la facoltà di condonare la pena o concedere amnistia o grazia alla persona condannata. Lo Stato ricevente, nell'apprendere qualsiasi decisione al riguardo, deve adottare con sollecitudine le misure corrispondenti conformemente alla propria legislazione in materia.

2. La pena privativa della libertà comminata dall'autorità giudiziaria dello Stato trasferente non può essere modificata, per natura o per durata, in nessun caso. L'esecuzione della pena della persona condannata trasferita deve essere effettuata conformemente alle norme del regime penitenziario dello Stato ricevente, ivi compresi i benefici contemplati dalla sua legislazione e quelli concessi dallo Stato trasferente.

3. La pena totale che la persona condannata deve scontare non può essere più grave, per natura e/o per durata, della sanzione imposta nello Stato trasferente, né può eccedere la massima sanzione prevista per il medesimo fatto dalla legge dello Stato ricevente, fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'articolo 6.

ARTICOLO 11
APPLICABILITA' A MINORI IN TRATTAMENTO SPECIALE

Il presente Trattato è applicabile a minori in trattamento speciale conformemente alle leggi delle Parti. L'esecuzione della misura privativa della libertà che venga applicata a tali minori di età viene effettuata conformemente alle leggi dello Stato ricevente. Per il trasferimento è necessario ottenere il consenso esplicito da parte del rappresentante legale del minore.

ARTICOLO 12
AGEVOLAZIONI DI TRANSITO

1. Se qualsiasi dei due Stati stipulasse un Trattato per il trasferimento di persone condannate con un terzo Stato, l'altro Stato deve collaborare facilitando il transito, nel proprio territorio, delle persone condannate in virtù di detto Trattato.

2. Lo Stato che ha intenzione di effettuare tale trasferimento deve dare all'altro Stato preventiva comunicazione delle persone condannate da trasferire.

ARTICOLO 13
APPLICAZIONE TEMPORALE

Il presente Trattato è applicabile nei casi di condanne inflitte sia prima, sia dopo la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 14
ESTENSIONE DEGLI EFFETTI

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente Trattato, ciascuna delle Parti adotterà le necessarie misure legislative e predisporrà le opportune procedure amministrative affinché la sentenza, che prevede la pena e le misure di sicurezza detentive stabilite dallo Stato trasferente, abbia effetto giuridico nello Stato ricevente.

ARTICOLO 15
CESSAZIONE DELLA PENA

Lo Stato ricevente deve porre fine all'esecuzione della condanna non appena lo Stato trasferente lo abbia informato circa qualsiasi decisione o misura che vi ponga fine.

ARTICOLO 16
VALIDITA' DEL TRATTATO
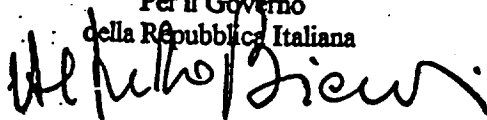
1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore nella data dello scambio degli strumenti di ratifica. Detto scambio avrà luogo nella città di Lima.

2. Il presente Trattato resterà in vigore per cinque anni e verrà rinnovato automaticamente per successivi periodi di cinque anni, salvo che una delle Parti notifichi formalmente per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciare il Trattato almeno sei mesi prima della sua scadenza.

In fede di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
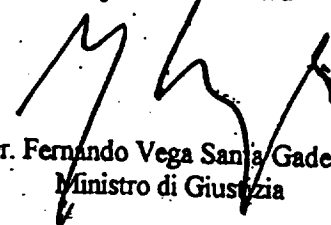
Fatto a Roma, il giorno 24 del mese di novembre dell'anno millenovecentonovantaquattro in duplice originale, nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

On. Alfredo Biondi
Ministro di Grazia e Giustizia

Per il Governo
della Repubblica del Perù

Dr. Fernando Vega Santa Gadea
Ministro di Giustizia

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 976):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 17 luglio 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 settembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 30 aprile 1997.

Relazione scritta annunciata il 21 maggio 1997 (atto n. 976/*A* - relatore sen. DE ZULUETA).

Esaminato in aula ed approvato il 3 giugno 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3816):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 giugno 1997, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 3 giugno 1998.

Esaminato in aula il 15 gennaio 1999 e approvato, con modificazioni, il 19 gennaio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 976/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 gennaio 1999, con parere della commissione V.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 febbraio 1999.

Relazione scritta annunciata il 3 marzo 1999 (atto n. 976/*C* - relatore sen. DE ZULUETA).

Esaminato in aula ed approvato l'11 marzo 1999.

99G0154

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1999.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio al sig. Vittore Fiore e al sig. Pietro Zuffi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di lire 24.000.000 annue a ciascuna delle seguenti persone: sig. Pietro Zuffi e sig. Vittore Fiore, che possiedono i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 29 gennaio 1999, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di lire ventiquattromilioni (pari ad euro dodicimilatrecentonovantaquattro e centesimi 97) a ciascuna delle seguenti persone: sig. Pietro Zuffi, nato a Imola (Bologna) il 28 aprile 1919 e sig. Vittore Fiore, nato a Gallipoli (Lecce) il 20 gennaio 1920.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1186 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1999 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 131

99A2807

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 2 aprile 1999.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dal Burundi dei cittadini italiani ivi residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1995 con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dal Burundi a partire dal 15 marzo 1995;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1997 con cui è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dal medesimo Paese;

Ritenuto che, a seguito del perdurare dello stato di tensione in Burundi, permanga la situazione di carattere eccezionale che ha costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a decorrere dal 15 marzo 1995;

Considerate le comunicazioni a tale riguardo pervenute dall'ambasciata d'Italia in Kampala;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dal Burundi dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 15 marzo 1999.

Roma, 2 aprile 1999

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
FERRARIN

Il direttore generale dei servizi civili
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

98A2831

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 26 marzo 1999.

Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Visto il decreto 29 novembre 1995, del Ministro della difesa, approvativo dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata la necessità di compilare un nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, più rispondente alle nuove esigenze delle Forze armate;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, che forma parte integrante del presente decreto.

L'elenco sostituisce quello approvato con decreto del Ministro della difesa 29 novembre 1995.

Con successiva determinazione dirigenziale della Direzione generale della sanità militare, da emanarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, è approvata la direttiva tecnica contenente avvertenze e criteri diagnostici applicativi riguardanti le imperfezioni ed infermità contenute negli articoli dell'elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel giornale ufficiale del Ministero della difesa ed entrerà in vigore il 1° ottobre 1999.

Roma, 26 marzo 1999

Il Ministro: SCOGNAMIGLIO PASINI

ELENCO DELLE IMPERFEZIONI ED INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE

Avvertenze generali

Il presente elenco si applica agli iscritti, agli arruolati, ai militari di leva ed al personale aspirante agli arruolamenti volontari in sede di selezione, fatti salvi i requisiti psicofisici specifici richiesti per ciascun arruolamento di Forza armata.

L'elenco costituisce, invece, solo una guida di orientamento per il personale militare di carriera già in servizio, per il quale il giudizio di idoneità dovrà essere espresso in relazione all'età, al grado, alla categoria ed agli incarichi, nonché alle particolari norme che ne regolano la posizione di stato.

Sono giudicati idonei i soggetti esenti dalle imperfezioni ed infermità di cui al presente elenco, in possesso dell'efficienza psico-fisica che ne consenta, sia in tempo di pace che in emergenza bellica o civile, l'impiego in incarichi attribuibili in relazione al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza senza pregiudizio per la salute dell'interessato o per quella della collettività.

Il giudizio di abilità viene adottato nei riguardi dei soggetti che non siano affetti dalle imperfezioni ed infermità di cui al presente elenco.

Il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedimento della riforma viene adottato immediatamente, per le imperfezioni gravi e le infermità croniche e al termine del periodo massimo concedibile di temporanea inabilità per quelle che, ritenute presunte sanabili, permangono oltre tale periodo; il medesimo giudizio è adottato, altresì, per le infermità che per la loro natura sono suscettibili di aggravamento o di successioni morbose in conseguenza dei disagi connessi con il servizio militare.

Per i militari alle armi il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato anche quando la patologia, ritenuta sanabile, permanga nonostante le cure richieste dal caso e la licenza di convalescenza necessaria.

Il giudizio di inabilità temporanea che determina il provvedimento di rivedibilità per gli iscritti di leva e di temporanea non idoneità per gli arruolati rivisitati prima dell'incorporazione, viene adottato per imperfezioni o infermità presunte sanabili entro il periodo massimo concedibile e solo se previsto dall'articolo che definisce l'infermità.

Con il provvedimento di rivedibilità l'iscritto viene rinviato a nuova visita medica che, in ogni caso, non potrà essere effettuata prima che siano trascorsi sei mesi.

Per l'arruolato rivisitato prima dell'incorporazione, il provvedimento di temporanea non idoneità, per la stessa infermità, può avere durata complessiva non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno e può essere adottato solo in unica soluzione.

Per i provvedimenti di «rivedibilità» e di «temporanea non idoneità», connessi a stati di tossicodipendenza, di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applicano, in deroga, le norme previste dall'art. 109, comma 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

L'osservazione prevista dal presente elenco è la procedura di accertamento clinico-diagnostico con finalità medico-legale. Va praticata negli stabilimenti sanitari militari provvisti di organi medico-legali, tutte le volte che è prevista dall'articolo che definisce l'infermità, nonché nei casi in cui risulti necessario il ricovero ai fini diagnostici. Qualora non sussista tale necessità, gli iscritti di leva, gli arruolati ed i militari sono inviati presso le medesime strutture sanitarie per effettuare gli accertamenti specialistici non eseguibili presso i consigli di leva e le infermerie di Corpo; a tal fine, se necessario, i militari potranno essere aggregati temporaneamente al reparto servizi delle predette strutture sanitarie ed utilizzati in mansioni che non comportino rischio, con esclusione dei servizi di guardia e di assistenza agli ammalati.

Nel presente elenco vengono utilizzate spesso espressioni quali lieve, medio, grave, che sono intese ad indicare la rilevanza clinica e medico-legale dell'affezione mentre l'aggettivo «rilevante» indica «sotto il profilo medico-legale» l'incidenza dell'affezione che, anche se lieve sul piano clinico, costituisce nondimeno impedimento all'espletamento del servizio militare.

Per i residenti all'estero l'osservazione viene sostituita da una visita collegiale da parte di una commissione medica costituita da due membri (uno dei quali fiduciario del consolato), alla presenza dell'autorità consolare.

Durante le visite i periti esaminano il libretto sanitario personale di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché l'eventuale ulteriore documentazione sanitaria esibita dagli interessati ad attestazione di malattie in atto o pregresse.

La documentazione sanitaria rilasciata con debita autenticazione da strutture sanitarie pubbliche può essere acquisita e considerata, se ritenuta esauriente, quale unico riferimento per l'emanazione del giudizio medico-legale.

I consigli di leva possono riformare senza esame personale:

a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni fisiche, sulla base di attestazione rilasciata dal capo dell'amministrazione comunale;

b) i soggetti affetti da gravi infermità accertate presso strutture sanitarie pubbliche, documentate con idonei atti sanitari debitamente autenticati e certificate dal servizio di medicina legale della unità sanitaria locale territorialmente competente.

Il provvedimento di riforma dei soggetti che siano stati riconosciuti di bassa statura secondo il limite previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, viene adottato ai sensi dell'art. 67 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per quanto non espressamente previsto da queste avvertenze si applica il vigente regolamento sul Servizio sanitario militare territoriale (R.S.S.M.T.).

Art. 1.

Morfologia generale

Le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 2.

Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie

a) I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) La mucoviscidosi.

c) Le endocrinopatie; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

d) I difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 3.

Malattie da agenti infettivi e da parassiti

Le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di rilevanti limitazioni funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 4.

Ematologia

a) Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici.

b) Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 5.

Immunoallergologia

a) L'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) Le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

c) Le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

d) Le connettiviti sistemiche.

Art. 6.

Tossicologia

Lo stato di intossicazione cronica da piombo o da altri metalli; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 7.

Neoplasie

a) I tumori maligni.

b) I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali.

Art. 8.

Cranio

a) Le malformazioni craniche congenite con evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali.

b) Le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio che determinano evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali o che interessano la teca interna.

Art. 9.

Complesso maxillo facciale

a) Le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, dela lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità temporomandibolare causa di gravi alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

c) Le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi temporanea.

Art. 10.

Apparato cardiovascolare

a) Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi.

b) Le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

c) Le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

d) L'ipertensione arteriosa persistente; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea; dopo osservazione.

e) Gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose.

f) Le altre patologie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali; trascorso, ove occorra il periodo di inabilità temporanea.

g) Le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo.

h) Le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

i) le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti; trascorso, ove occorra; il periodo di inabilità temporanea.

Art. 11.

Apparato respiratorio

a) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

c) I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.

Art. 12.

Apparato digerente

a) Le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) Le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

c) Le ernie viscerali.

d) Gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere.

Art. 13.

Apparato urogenitale

a) Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale che sono causa di rilevante alterazione funzionale; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 14.

Neurologia

a) Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

c) Le miopatie causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

d) Le epilessie; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

e) Gli esiti di traumi encefalici e midollari con rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 15.

Psichiatria

a) Il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purché tale da pregiudicare il rapporto di realtà o le capacità relazionali.

b) I disturbi del controllo degli impulsi.

c) I disturbi dell'adattamento.

d) I disturbi della comunicazione.

e) I disturbi da tic.

f) I disturbi delle funzioni evacuative.

g) I disturbi del sonno.

h) I disturbi della condotta alimentare.

i) Le parafilie e i disturbi della identità di genere.

Per tutti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. In ogni caso i predetti disturbi devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare.

l) I disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

m) I disturbi mentali dovuti ad una patologia organica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

n) I disturbi di personalità; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

o) I disturbi nevrotici e reattivi: i disturbi dell'umore senza sintomi psicotici, i disturbi d'ansia (attacchi di panico, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post-traumatico da stress, etc.) i disturbi somatoformi e da conversione, le sindromi marginali, etc.; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

p) I disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 16.

Oftalmologia

a) Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

c) I disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dal successivo comma *h)* o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione); trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

d) Le gravi discromatopsie.

e) La anoftalmia; le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

f) Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

g) I vizi di refrazione che, corretti, comportano un visus inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio.

h) I difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore.

i) L'emeralopia.

l) La miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano.

m) L'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico ed ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie.

n) Le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le 5 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare.

Art. 17.

Otorinolaringoiatria

a) Le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa ai di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore di 65 dB; trascorso, ove occorra il periodo di inabilità temporanea.

c) Le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

d) Le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

e) Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 18.

Dermatologia

Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 19.

Apparato locomotore

a) Le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamen-

tose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:

1) un dito di una mano;

2) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;

3) falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;

4) un alluce;

5) due dita di un piede.

c) Le deformità gravi congenite ed acquisite degli arti.

Art. 20.

Altre cause di non idoneità

a) Le imperfezioni o le infermità non specificate nel presente elenco ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio militare.

Dopo osservazione.

b) Il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesamente non idoneo al servizio militare.

Dopo osservazione.

99A2792

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 aprile 1999.

Approvazione del piano di potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse ippiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996 con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche, a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e società;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b),* del predetto regolamento, il quale prevede il potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse, nonché la razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *g),* dell'anzidetto regolamento il quale prevede una riserva, nel primo piano di potenziamento della rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento delle concessioni da attribuire con gara in favore di soggetti iscritti all'albo degli allibratori in possesso di determinati requisiti;

Visto l'art. 2, comma 2, sempre del citato regolamento, in base al quale il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno successivo;

Vista la direttiva del 4 febbraio 1999 emanata dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole che stabilisce i criteri per determinare il numero e la localizzazione dei punti di accettazione delle scommesse ippiche, fissando, altresì, una riserva, pari al 5 per cento di tale numero, a favore dei soggetti iscritti all'albo degli allibratori da almeno dieci anni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere alla pubblicazione del piano delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno 1999;

Considerato che, in sede di prima applicazione delle norme richiamate, il piano di potenziamento della rete corrisponde integralmente al numero delle concessioni messe a gara;

Visto il piano di potenziamento della rete di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche allegato al presente decreto;

Vista la relazione tecnica allegata al piano di distribuzione sul territorio realizzato dalla So.Ge.I. - Società generale d'informatica S.p.a.;

Ritenute l'idoneità e la ragionevolezza dei criteri adottati nella formulazione del piano, anche in relazione all'individuazione dei punti di accettazione delle scommesse riservati agli allibratori;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il piano di potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse ippiche, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

NOTA TECNICA

Criteri seguiti per la localizzazione di nuovi punti di accettazione scommesse ippiche

Di seguito viene esposta la metodologia utilizzata per l'individuazione delle località nelle quali dislocare i nuovi punti di accettazione di scommesse ippiche.

L'analisi è stata condotta a livello comunale, in quanto le informazioni disponibili hanno il Comune come massimo livello di disaggregazione.

L'assegnazione dei nuovi punti di accettazione scommesse è stata determinata sulla base della popolazione residente e della propensione al gioco.

I dati relativi alla popolazione residente si riferiscono al Censimento ISTAT 1991.

Per stimare la propensione al gioco sono state utilizzate le spese del pubblico per le scommesse (Unire, Tris e Lotto) e per i concorsi pronostici (Totocalcio, Totogol, Enalotto e Totip) relative al 1997.

La scelta di utilizzare le spese del pubblico sia per le scommesse che per i concorsi pronostici è nata dall'esigenza di aumentare la diffusione, sul territorio nazionale, dei punti di accettazione delle scommesse ippiche.

Per ogni Comune è stata calcolata:

- la percentuale della spesa del pubblico (scommesse e concorsi pronostici) nel Comune rispetto al totale nazionale di tale spesa e la percentuale di

popolazione residente nel Comune rispetto al totale nazionale della popolazione.

Applicando le due percentuali al numero totale di punti di accettazione scommesse a cui si vuole arrivare (1.000), si sono calcolati due valori di riferimento per ciascun Comune: uno derivante dalla propensione al gioco l'altro derivante dal numero di abitanti.

Operando una media aritmetica di tali valori, si ottiene un valore di riferimento finale che tiene conto di entrambi gli aspetti.

Una volta calcolato il valore di riferimento finale, il primo passo è stato di assegnare a ciascun Comune un numero di punti pari alla parte intera di tale valore.

Quindi, con un secondo passo, sono stati assegnati i restanti punti di accettazione scommesse ai comuni con i più elevati valori della parte decimale del valore di riferimento finale.

In questo modo è stata garantita l'assegnazione dei punti di accettazione scommesse ad un maggior numero di Comuni garantendo una maggiore copertura del territorio nazionale.

Inoltre, per tener conto della quota del 5% del numero complessivo di concessioni poste a gara (pari a 671) riservata ai soggetti che risultino iscritti all'albo degli allibratori, si è operato nel modo seguente:

- sono stati considerati solo i Comuni per i quali si assegnavano almeno 2 nuove concessioni; per ciascuno di tali Comuni è stata calcolata la percentuale di concessioni poste a gara nel singolo Comune rispetto al totale concessioni dei Comuni presi in esame;

- applicando questa percentuale al numero complessivo di concessioni riservate ai soggetti che risultino iscritti all'albo degli allibratori (pari a 34), è stato calcolato un valore di riferimento per ciascun Comune;
- sulla base di questo valore di riferimento, il primo passo è stato di assegnare a ciascun Comune un numero pari alla parte intera di tale valore;
- quindi, con un secondo passo, sono state assegnate le restanti concessioni ai Comuni con i più elevati valori della parte decimale del valore di riferimento.

I risultati ottenuti sono riportati nell'allegato 1.

ALLEGATO 1

DISTRIBUZIONE NUOVI PUNTI SCOMMESSE PER PROVINCIA E PER COMUNE

PROVINCE	COMUNI	NUOVI PUNTI	di cui riservati (*)	CONCESSIONI DA	CONCESSIONI A	CONCESSIONI RISERVATE (*) DA	CONCESSIONI RISERVATE (*) A
AGRIGENTO	AGRIGENTO	1		1	1		
	CANICATTI'	1		2	2		
	FAVARA	1		3	3		
	LICATA	1		4	4		
	PALMA DI MONTECHIARO	1		5	5		
	PORTO EMPEDOCLE	1		6	6		
	RIBERA	1		7	7		
	SCIACCA	1		8	8		
ALESSANDRIA	ACQUI TERME	1		9	9		
	ALESSANDRIA	1		10	10		
	CASALE MONFERRATO	1		11	11		
	TORTONA	1		12	12		
	VALENZA	1		13	13		
ANCONA	ANCONA	1		14	14		
	FABRIANO	1		15	15		
	JESI	1		16	16		
	OSIMO	1		17	17		
AREZZO	AREZZO	1		18	18		
	CORTONA	1		19	19		
	MONTEVARCHI	1		20	20		
	SANSEPOLCRO	1		21	21		
ASCOLI PICENO	GROTTAMMARE	1		22	22		
	MONTEGIORGIO	1		23	23		
	PORTO SAN GIORGIO	1		24	24		
	PORTO SANT'ELPIDIO	1		25	25		
ASTI	ASTI	2		26	27		
AVELLINO	ARIANO IRPINO	1		28	28		
	AVELLINO	1		29	29		
BARI	BARI	6	1	30	34	35	35
	ANDRIA	2		36	37		
	ACQUAVIVA DELLE FONTI	1		38	38		
	ALTAMURA	1		39	39		
	BARLETTA	1		40	40		
	BISCEGLIE	1		41	41		
	BITONTO	1		42	42		
	CANOSA DI PUGLIA	1		43	43		
	CASTELLANA GROTTE	1		44	44		
	CONVERSANO	1		45	45		
	CORATO	1		46	46		
	GIOIA DEL COLLE	1		47	47		
	GIOVINAZZO	1		48	48		
	GRAVINA IN PUGLIA	1		49	49		
	MODUGNO	1		50	50		
	MOLA DI BARI	1		51	51		
	MOLFETTA	1		52	52		
	MONOPOLI	1		53	53		
	NOCI	1		54	54		
	NOICATTARO	1		55	55		
	POLIGNANO A MARE	1		56	56		
	PUTIGNANO	1		57	57		
	RUTIGLIANO	1		58	58		
	RUVO DI PUGLIA	1		59	59		
	SANTERAMO IN COLLE	1		60	60		
	TERLIZZI	1		61	61		
	TRIGGIANO	1		62	62		
BELLUNO	BELLUNO	1		63	63		
	FELTRE	1		64	64		
BENEVENTO	BENEVENTO	1		65	65		
	MONTESARCHIO	1		66	66		

(*) Concessioni riservate ai soggetti che risultino iscritti all'albo degli allibratori istituito dall'UNIRE.

PROVINCE	COMUNI	NUOVI PUNTI	di cui riservati (*)	CONCESSIONI DA	CONCESSIONI A	CONCESSIONI RISERVATE (*) DA	CONCESSIONI RISERVATE (*) A
BERGAMO	ALBINO	1		67	67		
	ALZANO LOMBARDO	1		68	68		
	BERGAMO	1		69	69		
	CAPRIATE SAN GERVASIO	1		70	70		
	CARAVAGGIO	1		71	71		
	DALMINE	1		72	72		
	PONTE SAN PIETRO	1		73	73		
	ROMANO DI LOMBARDIA	1		74	74		
	SERIATE	1		75	75		
	TRESCORE BALNEARIO	1		76	76		
BIELLA	COSSATO	1		77	77		
BOLOGNA	BOLOGNA	3	1	78	79	80	80
	CASTEL MAGGIORE	1		81	81		
	CASTEL SAN PIETRO TERME	1		82	82		
	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	1		83	83		
	SAN LAZZARO DI SAVENA	1		84	84		
BOLZANO	BOLZANO	2		85	86		
	BRESSANONE	1		87	87		
BRESCIA	BRESCIA	4	1	88	90	91	91
	BAGNOLO MELLA	1		92	92		
	CASTEL MELLA	1		93	93		
	CHIARI	1		94	94		
	CONCESIO	1		95	95		
	DARFO BOARIO TERME	1		96	96		
	DESENZANO DEL GARDA	1		97	97		
	GARDONE VAL TROMPIA	1		98	98		
	GHEDI	1		99	99		
	GUSSAGO	1		100	100		
	ISEO	1		101	101		
	LUMEZZANE	1		102	102		
	MANERBIO	1		103	103		
	MONTICHIARI	1		104	104		
	PALAZZOLO SULL'OGLIO	1		105	105		
	ROVATO	1		106	106		
	SALO'	1		107	107		
BRINDISI	BRINDISI	1		108	108		
	CAROVIGNO	1		109	109		
	CEGLIE MESSAPICA	1		110	110		
	FASANO	1		111	111		
	FRANCAVILLA FONTANA	1		112	112		
	MESAGNE	1		113	113		
	OSTUNI	1		114	114		
	SAN PIETRO VERNOTICO	1		115	115		
	SAN VITO DEI NORMANNI	1		116	116		
CAGLIARI	CAGLIARI	4	1	117	119	120	120
	ASSEMINI	1		121	121		
	CAPOTERRA	1		122	122		
	CARBONIA	1		123	123		
	IGLESIAS	1		124	124		
	QUARTU SANT'ELENA	1		125	125		
	SELARGIUS	1		126	126		
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	1		127	127		
	GELA	1		128	128		
	NISCEMI	1		129	129		
	SAN CATALDO	1		130	130		

(*) Concessioni riservate ai soggetti che risultino iscritti all'albo degli allibratori istituito dall'UNIRE.

PROVINCE	COMUNI	NUOVI PUNTI	di cui riservati (*)	CONCESSIONI DA	CONCESSIONI A	CONCESSIONI RISERVATE (*) DA	CONCESSIONI RISERVATE (*) A
CASERTA	AVERSA	1		131	131		
	CAPUA	1		132	132		
	CASAGIOVE	1		133	133		
	CASERTA	1		134	134		
	CASTEL VOLTURNO	1		135	135		
	MADDALONI	1		136	136		
	MARCIANISE	1		137	137		
	MONDRAGONE	1		138	138		
	SAN NICOLA LA STRADA	1		139	139		
	SESSA AURUNCA	1		140	140		
CATANIA	CATANIA	7	2	141	145	146	147
	ACI CATENA	1		148	148		
	ACIREALE	1		149	149		
	ADRANO	1		150	150		
	BIANCAVILLA	1		151	151		
	CALTAGIRONE	1		152	152		
	GIARRE	1		153	153		
	GRAVINA DI CATANIA	1		154	154		
	MASCALUCIA	1		155	155		
	MISTERBIANCO	1		156	156		
	PATERNO'	1		157	157		
	SAN GIOVANNI LA PUNTA	1		158	158		
	TREMESTIERI ETNEO	1		159	159		
CATANZARO	CATANZARO	2		160	161		
	LAMEZIA TERME	1		162	162		
CHIETI	CHIETI	1		163	163		
	FRANCAVILLA AL MARE	1		164	164		
	ORTONA	1		165	165		
	SAN SALVO	1		166	166		
	VASTO	1		167	167		
COMO	COMO	1		168	168		
	MARIANO COMENSE	1		169	169		
	OLGIATE COMASCO	1		170	170		
COSENZA	ACRI	1		171	171		
	CASTROVILLARI	1		172	172		
	CORIGLIANO CALABRO	1		173	173		
	COSENZA	1		174	174		
	PAOLA	1		175	175		
	RENDE	1		176	176		
	ROSSANO	1		177	177		
CREMONA	CREMONA	1		178	178		
CROTONE	CROTONE	1		179	179		
CUNEO	ALBA	1		180	180		
	BRA	1		181	181		
	CEVA	1		182	182		
	FOSSANO	1		183	183		
	MONDOVI'	1		184	184		
	SALUZZO	1		185	185		
	SAVIGLIANO	1		186	186		
ENNA	ENNA	1		187	187		
	PIAZZA ARMERINA	1		188	188		
FERRARA	FERRARA	2		189	190		
	ARGENTA	1		191	191		
	COMACCHIO	1		192	192		
	COPPARO	1		193	193		
FIRENZE	BAGNO A RIPOLI	1		194	194		
	BORGO SAN LORENZO	1		195	195		
	CAMPI BISENZIO	1		196	196		
	FIGLINE VALDARNO	1		197	197		

(*) Concessioni riservate ai soggetti che risultino iscritti all'albo degli allibratori istituito dall'UNIRE.

PROVINCE	COMUNI	NUOVI PUNTI	di cui riservati (*)	CONCESSIONI DA	CONCESSIONI A	CONCESSIONI RISERVATE (*) DA	CONCESSIONI RISERVATE (*) A
FOGGIA	FOGGIA	2		198	199		
	CERIGNOLA	1		200	200		
	LUCERA	1		201	201		
	ORTA NOVA	1		202	202		
	SAN GIOVANNI ROTONDO	1		203	203		
	SAN SEVERO	1		204	204		
FORLI'	FORLI'	1		205	205		
FROSINONE	ALATRI	1		206	206		
	ANAGNI	1		207	207		
	CECCANO	1		208	208		
	FERENTINO	1		209	209		
	SORA	1		210	210		
	VEROLI	1		211	211		
GENOVA	GENOVA	9	2	212	218	219	220
	SANTA MARGHERITA LIGURE	1		221	221		
GORIZIA	GRADO	1		222	222		
GROSSETO	GROSSETO	1		223	223		
IMPERIA	BORDIGHERA	1		224	224		
L'AQUILA	L'AQUILA	1		225	225		
	SULMONA	1		226	226		
LA SPEZIA	LA SPEZIA	2		227	228		
LATINA	LATINA	2		229	230		
	FONDI	1		231	231		
	GAETA	1		232	232		
	MINTURNO	1		233	233		
	PRIVERNO	1		234	234		
	SABAUDIA	1		235	235		
	SEZZE	1		236	236		
LECCE	LECCE	2		237	238		
	CASARANO	1		239	239		
	COPERTINO	1		240	240		
	GALATINA	1		241	241		
	GALATONE	1		242	242		
	GALLIPOLI	1		243	243		
	MAGLIE	1		244	244		
	NARDO'	1		245	245		
	TRICASE	1		246	246		
LECCO	CALOLZIOCORTE	1		247	247		
	MERATE	1		248	248		
LIVORNO	LIVORNO	1		249	249		
LODI	CASALPUSTERLENGO	1		250	250		
	CODOGNO	1		251	251		
	SANT'ANGELO LODIGIANO	1		252	252		
LUCCA	LUCCA	2		253	254		
	CAMAIORE	1		255	255		
	CAPANNORI	1		256	256		
	FORTE DEI MARMI	1		257	257		
	MASSAROSA	1		258	258		
	PIETRASANTA	1		259	259		
MACERATA	CIVITANOVA MARCHE	1		260	260		
	TOLENTINO	1		261	261		
MANTOVA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	1		262	262		
	MANTOVA	1		263	263		
	SUZZARA	1		264	264		
	VIADANA	1		265	265		
MASSA CARRARA	CARRARA	1		266	266		
	MASSA	1		267	267		
MATERA	MATERA	1		268	268		
	PISTICCI	1		269	269		
	POLICORO	1		270	270		

(*) Concessioni riservate ai soggetti che risultino iscritti all'albo degli allibratori istituito dall'UNIRE.

PROVINCE	COMUNI	NUOVI PUNTI	di cui riservati (*)	CONCESSIONI DA	CONCESSIONI A	CONCESSIONI RISERVATE (*) DA	CONCESSIONI RISERVATE (*) A
MESSINA	MESSINA	4	1	271	273	274	274
	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	1		275	275		
	CAPO D'ORLANDO	1		276	276		
	MILAZZO	1		277	277		
	PATTI	1		278	278		
MILANO	MILANO	9	2	279	285	286	287
	ABBIATEGRASSO	1		288	288		
	ARESE	1		289	289		
	BOLLATE	1		290	290		
	BRESSO	1		291	291		
	BRUGHERIO	1		292	292		
	CARATE BRIANZA	1		293	293		
	CASSANO D'ADDA	1		294	294		
	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	1		295	295		
	CERRO MAGGIORE	1		296	296		
	CESANO BOSCONE	1		297	297		
	CESANO MADERNO	1		298	298		
	CINISELLO BALSAMO	1		299	299		
	COLOGNO MONZESE	1		300	300		
	CORNAREDO	1		301	301		
	CORSICO	1		302	302		
	CUSANO MILANINO	1		303	303		
	DESIO	1		304	304		
	GARBAGNATE MILANESE	1		305	305		
	GIUSSANO	1		306	306		
	GORGONZOLA	1		307	307		
	LAINATE	1		308	308		
	LEGNANO	1		309	309		
	LENTATE SUL SEVESO	1		310	310		
	LIMBIATE	1		311	311		
	MEDA	1		312	312		
	MELEGNANO	1		313	313		
	MELZO	1		314	314		
	MONZA	1		315	315		
	MUGGIO'	1		316	316		
	NOVA MILANESE	1		317	317		
	NOVATE MILANESE	1		318	318		
	OPERA	1		319	319		
	PADERNO DUGNANO	1		320	320		
	PARABIAGO	1		321	321		
	PIEVE EMANUELE	1		322	322		
	PIOLTELLO	1		323	323		
	ROZZANO	1		324	324		
	SAN GIULIANO MILANESE	1		325	325		
	SEGRATE	1		326	326		
	SENAGO	1		327	327		
	SESTO SAN GIOVANNI	1		328	328		
	SEVESO	1		329	329		
	TREZZANO SUL NAVIGLIO	1		330	330		
	VAREDO	1		331	331		
	VIMERCATE	1		332	332		
	VIMODRONE	1		333	333		
MODENA	MODENA	2		334	335		
	CARPI	1		336	336		
	CASTELFRANCO EMILIA	1		337	337		
	FINALE EMILIA	1		338	338		
	FIORANO MODENESE	1		339	339		
	FORMIGINE	1		340	340		
	MARANELLO	1		341	341		
	MIRANDOLA	1		342	342		
	NONANTOLA	1		343	343		
	VIGNOLA	1		344	344		

(*) Concessioni riservate ai soggetti che risultino iscritti all'albo degli allibratori istituito dall'UNIRE.

PROVINCE	COMUNI	NUOVI PUNTI	di cui riservati (*)	CONCESSIONI DA	CONCESSIONI A	CONCESSIONI RISERVATE (*) DA	CONCESSIONI RISERVATE (*) A
NAPOLI	NAPOLI	11	2	345	353	354	355
	TORRE DEL GRECO	2		356	357		
	ACERRA	1		358	358		
	AFRAGOLA	1		359	359		
	ARZANO	1		360	360		
	BACOLI	1		361	361		
	BOSCOREALE	1		362	362		
	CAIVANO	1		363	363		
	CAPRI	1		364	364		
	CARDITO	1		365	365		
	CASALNUOVO DI NAPOLI	1		366	366		
	CASAVATORE	1		367	367		
	CASORIA	1		368	368		
	CASTELLAMMARE DI STABIA	1		369	369		
	CERCOLA	1		370	370		
	ERCOLANO	1		371	371		
	GIUGLIANO IN CAMPANIA	1		372	372		
	GRAGNANO	1		373	373		
	GRUMO NEVANO	1		374	374		
	ISCHIA	1		375	375		
	MARANO DI NAPOLI	1		376	376		
	MARIGLIANO	1		377	377		
	MELITO DI NAPOLI	1		378	378		
	MUGNANO DI NAPOLI	1		379	379		
	OTTAVIANO	1		380	380		
	POGGIOMARINO	1		381	381		
	POMPEI	1		382	382		
	PORTICI	1		383	383		
	POZZUOLI	1		384	384		
	QUALIANO	1		385	385		
	QUARTO	1		386	386		
	SAN GIORGIO A CREMANO	1		387	387		
	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	1		388	388		
	SANT'ANASTASIA	1		389	389		
	SANT'ANTIMO	1		390	390		
	SOMMA VESUVIANA	1		391	391		
	TERZIGNO	1		392	392		
	VICO EQUENSE	1		393	393		
	VILLARICCA	1		394	394		
	VOLLA	1		395	395		
NOVARA	ARONA	1		396	396		
	BORGOMANERO	1		397	397		
	GALLIATE	1		398	398		
	NOVARA	1		399	399		
	TRECATE	1		400	400		
ORISTANO	ORISTANO	1		401	401		
PADOVA	PADOVA	3	1	402	403	404	404
	ALBIGNASEGO	1		405	405		
	CADONEGHE	1		406	406		
	CITTADELLA	1		407	407		
	ESTE	1		408	408		
	MONSELICE	1		409	409		
	SELVAZZANO DENTRO	1		410	410		
PALERMO	PALERMO	11	2	411	419	420	421
	BAGHERIA	1		422	422		
	CARINI	1		423	423		
	CEFALU'	1		424	424		
	MISILMERI	1		425	425		
	MONREALE	1		426	426		
	PARTINICO	1		427	427		
	TERMINI IMERESE	1		428	428		
	VILLABATE	1		429	429		

(*) Concessioni riservate ai soggetti che risultino iscritti all'albo degli allibratori istituito dall'UNIRE.

PROVINCE	COMUNI	NUOVI PUNTI	di cui riservati (*)	CONCESSIONI DA	CONCESSIONI A	CONCESSIONI RISERVATE (*) DA	CONCESSIONI RISERVATE (*) A
PARMA	PARMA	3	1	430	431	432	432
	FIDENZA	1		433	433		
PAVIA	STRADELLA	1		434	434		
PERUGIA	PERUGIA	2		435	436		
	ASSISI	1		437	437		
	BASTIA	1		438	438		
	CITTA' DI CASTELLO	1		439	439		
	GUBBIO	1		440	440		
	MARSCIANO	1		441	441		
	SPOLETO	1		442	442		
	TODI	1		443	443		
PESARO	PESARO	1		444	444		
	URBINO	1		445	445		
PESCARA	PESCARA	3	1	446	447	448	448
	MONTESILVANO	1		449	449		
	PENNE	1		450	450		
	SPOLTORE	1		451	451		
PIACENZA	PIACENZA	2		452	453		
	FIORENZUOLA D'ARDA	1		454	454		
PISA	SAN GIULIANO TERME	1		455	455		
	SAN MINIATO	1		456	456		
PISTOIA	AGLIANA	1		457	457		
	PISTOIA	1		458	458		
	QUARRATA	1		459	459		
PORDENONE	SACILE	1		460	460		
POTENZA	POTENZA	2		461	462		
PRATO	PRATO	3	1	463	464	465	465
	MONTEMURLO	1		466	466		
RAGUSA	COMISO	1		467	467		
	MODICA	1		468	468		
	POZZALLO	1		469	469		
	RAGUSA	1		470	470		
	SCICLI	1		471	471		
	VITTORIA	1		472	472		
RAVENNA	RAVENNA	1		473	473		
REGGIO CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	4	1	474	476	477	477
	GIOIA TAURO	1		478	478		
	PALMI	1		479	479		
	SIDERNO	1		480	480		
	VILLA SAN GIOVANNI	1		481	481		
REGGIO EMILIA	REGGIO NELL'EMILIA	2		482	483		
	CORREGGIO	1		484	484		
	GUASTALLA	1		485	485		
	SCANDIANO	1		486	486		
RIMINI	RIMINI	2		487	488		
	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	1		489	489		
ROMA	ROMA	24	6	490	507	508	513
	ANZIO	1		514	514		
	CERVETERI	1		515	515		
	CIAMPINO	1		516	516		
	COLLEFERRO	1		517	517		
	FIUMICINO	1		518	518		
	GENZANO DI ROMA	1		519	519		
	GUIDONIA MONTECELIO	1		520	520		
	MARINO	1		521	521		
	MENTANA	1		522	522		
	MONTEROTONDO	1		523	523		
	NETTUNO	1		524	524		
	PALESTRINA	1		525	525		
	SANTA MARINELLA	1		526	526		
ROVIGO	ADRIA	1		527	527		

(*) Concessioni riservate ai soggetti che risultino iscritti all'albo degli allibratori istituito dall'UNIRE.

PROVINCE	COMUNI	NUOVI PUNTI	di cui riservati (*)	CONCESSIONI DA	CONCESSIONI A	CONCESSIONI RISERVATE (*) DA	CONCESSIONI RISERVATE (*) A
SALERNO	SALERNO	3	1	528	529	530	530
	AGROPOLI	1		531	531		
	ANGRI	1		532	532		
	CAPACCIO	1		533	533		
	EBOLI	1		534	534		
	MERCATO SAN SEVERINO	1		535	535		
	NOCERA INFERIORE	1		536	536		
	NOCERA SUPERIORE	1		537	537		
	PONTECAGNANO FAIANO	1		538	538		
	SARNO	1		539	539		
	SCAFATI	1		540	540		
SASSARI	SASSARI	2		541	542		
	ALGHERO	1		543	543		
	LA MADDALENA	1		544	544		
	OLBIA	1		545	545		
	PORTO TORRES	1		546	546		
SAVONA	ALBENGA	1		547	547		
	LOANO	1		548	548		
	PIETRA LIGURE	1		549	549		
	SAVONA	1		550	550		
	VARAZZE	1		551	551		
SIRACUSA	SIRACUSA	2		552	553		
	AUGUSTA	1		554	554		
	AVOLA	1		555	555		
	FLORIDIA	1		556	556		
	LENTINI	1		557	557		
	NOTO	1		558	558		
	PACHINO	1		559	559		
	ROSOLINI	1		560	560		
SONDRIO	MORBEGNO	1		561	561		
	SONDRIO	1		562	562		
TARANTO	TARANTO	3	1	563	564	565	565
	CASTELLANETA	1		566	566		
	GINOSA	1		567	567		
	GROTTAGLIE	1		568	568		
	MANDURIA	1		569	569		
	MARTINA FRANCA	1		570	570		
	MASSAFRA	1		571	571		
TERAMO	PINETO	1		572	572		
	ROSETO DEGLI ABRUZZI	1		573	573		
TERNI	NARNI	1		574	574		
	ORVIETO	1		575	575		
	TERNI	1		576	576		
TORINO	TORINO	12	3	577	585	586	588
	BEINASCO	1		589	589		
	CARMAGNOLA	1		590	590		
	CHIERI	1		591	591		
	CHIVASSO	1		592	592		
	CIRIE'	1		593	593		
	COLLEGNO	1		594	594		
	GRUGLIASCO	1		595	595		
	IVREA	1		596	596		
	NICHELINO	1		597	597		
	ORBASSANO	1		598	598		
	PINEROLO	1		599	599		
	PIOSSASCO	1		600	600		
	RIVALTA DI TORINO	1		601	601		
	RIVOLI	1		602	602		
	SETTIMO TORINESE	1		603	603		
	VENARIA REALE	1		604	604		
	VOLPIANO	1		605	605		

(*) Concessioni riservate ai soggetti che risultino iscritti all'albo degli allibratori istituito dall'UNIRE.

PROVINCE	COMUNI	NUOVI PUNTI	di cui riservati (*)	CONCESSIONI DA	CONCESSIONI A	CONCESSIONI RISERVATE (*) DA	CONCESSIONI RISERVATE (*) A
TRAPANI	MARSALA	2		606	607		
	ALCAMO	1		608	608		
	CASTELVETRANO	1		609	609		
	ERICE	1		610	610		
	MAZARA DEL VALLO	1		611	611		
	TRAPANI	1		612	612		
TRENTO	TRENTO	2		613	614		
	ARCO	1		615	615		
	RIVA DEL GARDA	1		616	616		
	ROVERETO	1		617	617		
TREVISO	TREVISO	2		618	619		
	CASTELFRANCO VENETO	1		620	620		
	MOGLIANO VENETO	1		621	621		
	MONTEBELLUNA	1		622	622		
	ODERZO	1		623	623		
	VITTORIO VENETO	1		624	624		
TRIESTE	TRIESTE	3	1	625	626	627	627
UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	1		628	628		
	UDINE	1		629	629		
VARESE	BUSTO ARSIZIO	1		630	630		
	CARONNO PERTUSELLA	1		631	631		
	CASSANO MAGNAGO	1		632	632		
	CASTELLANZA	1		633	633		
	LUINO	1		634	634		
	SOMMA LOMBARDO	1		635	635		
	TRADATE	1		636	636		
VENEZIA	VENEZIA	5	1	637	640	641	641
	CAORLE	1		642	642		
	MARTELLAGO	1		643	643		
	MIRANO	1		644	644		
	PORTOGRUARO	1		645	645		
	SAN DONA' DI PIAVE	1		646	646		
	SPINEA	1		647	647		
VERBANO	DOMODOSSOLA	1		648	648		
	OMEGNA	1		649	649		
	VERBANIA	1		650	650		
VERCELLI	BORGOSESIA	1		651	651		
VERONA	VERONA	3	1	652	653	654	654
	BUSSOLENGO	1		655	655		
	CEREA	1		656	656		
	LEGNAGO	1		657	657		
	SAN BONIFACIO	1		658	658		
	SAN GIOVANNI LUPATOTO	1		659	659		
	VILLAFRANCA DI VERONA	1		660	660		
VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	1		661	661		
VICENZA	VICENZA	2		662	663		
	ARZIGNANO	1		664	664		
	BASSANO DEL GRAPPA	1		665	665		
	MONTECCHIO MAGGIORE	1		666	666		
	ROSA'	1		667	667		
	SCHIO	1		668	668		
	THIENE	1		669	669		
	VALDAGNO	1		670	670		
VITERBO	CIVITA CASTELLANA	1		671	671		
	TOTALE	**671**	**34**				

(*) Concessioni riservate ai soggetti che risultino iscritti all'albo degli allibratori istituito dall'UNIRE.

DISTRIBUZIONE NUOVI PUNTI SCOMMESSE

PER PROVINCIA

PROVINCE	NUOVI PUNTI
AGRIGENTO	8
ALESSANDRIA	5
ANCONA	4
AREZZO	4
ASCOLI PICENO	4
ASTI	2
AVELLINO	2
BARI	33
BELLUNO	2
BENEVENTO	2
BERGAMO	10
BIELLA	1
BOLOGNA	7
BOLZANO	3
BRESCIA	20
BRINDISI	9
CAGLIARI	10
CALTANISSETTA	4
CASERTA	10
CATANIA	19
CATANZARO	3
CHIETI	5
COMO	3
COSENZA	7
CREMONA	1
CROTONE	1
CUNEO	7
ENNA	2
FERRARA	5
FIRENZE	4
FOGGIA	7
FORLI'	1
FROSINONE	6
GENOVA	10
GORIZIA	1
GROSSETO	1
IMPERIA	1
L'AQUILA	2
LA SPEZIA	2
LATINA	8
LECCE	10
LECCO	2
LIVORNO	1
LODI	3
LUCCA	7
MACERATA	2
MANTOVA	4
MASSA CARRARA	2
MATERA	3
MESSINA	8
MILANO	55
MODENA	11

PROVINCE	NUOVI PUNTI
NAPOLI	51
NOVARA	5
ORISTANO	1
PADOVA	9
PALERMO	19
PARMA	4
PAVIA	1
PERUGIA	9
PESARO	2
PESCARA	6
PIACENZA	3
PISA	2
PISTOIA	3
PORDENONE	1
POTENZA	2
PRATO	4
RAGUSA	6
RAVENNA	1
REGGIO CALABRIA	8
REGGIO EMILIA	5
RIMINI	3
ROMA	37
ROVIGO	1
SALERNO	13
SASSARI	6
SAVONA	5
SIRACUSA	9
SONDRIO	2
TARANTO	9
TERAMO	2
TERNI	3
TORINO	29
TRAPANI	7
TRENTO	5
TREVISO	7
TRIESTE	3
UDINE	2
VARESE	7
VENEZIA	11
VERBANO	3
VERCELLI	1
VERONA	9
VIBO VALENTIA	1
VICENZA	9
VITERBO	1

TOTALE 671

NOTA TECNICA

Criteri seguiti per la localizzazione di nuove ricevitorie relative alla Tris

Di seguito viene esposta la metodologia utilizzata per l'individuazione delle località nelle quali dislocare le nuove ricevitorie tris.

L'analisi è stata condotta a livello regionale.

L'assegnazione delle nuove ricevitorie è stata determinata sulla base della popolazione residente e della propensione al gioco.

I dati relativi alla popolazione residente si riferiscono al Censimento ISTAT 1991.

Per stimare la propensione al gioco sono state utilizzate le spese del pubblico per le scommesse relative alla Tris nell'anno 1997.

Per ogni regione è stata calcolata:

- la percentuale della spesa del pubblico per la Tris nella regione rispetto al totale nazionale di tale spesa e la percentuale di popolazione residente nella regione rispetto al totale nazionale della popolazione.

Applicando le due percentuali al numero di nuove ricevitorie (4.168), si sono calcolati due valori di riferimento per ciascuna regione: uno derivante dalla propensione al gioco l'altro derivante dal numero di abitanti.

Operando una media aritmetica di tali valori, si ottiene un valore di riferimento finale che tiene conto di entrambi gli aspetti.

I risultati ottenuti sono riportati nell'allegato 1.

La tabella dei risultati oltre a proporre, a livello regionale, i valori delle variabili utilizzati nell'analisi mostra la dislocazione attuale delle ricevitorie, il numero di nuove ricevitorie da aprire e la situazione finale a cui si giunge a regime.

Distribuzione delle nuove ricevitorie TRIS per regione sulla base della spesa del pubblico e del numero di abitanti

TOTALE RICEVITORIE PREVISTE: 18.000

NUOVE RICEVITORIE: 4.168

REGIONE	SPESA DEL PUBBLICO 1997	% SPESA DEL PUBBLICO 1997	ABITANTI censimento 1991	% ABITANTI censimento 1991	NUMERO RICEVITORIE 1997	NUMERO RICEVITORIE 1998	NUOVE RICEVITORIE 1999	TOTALE RICEVITORIE PREVISTE 1999
ABRUZZO	61.875	3,0%	1.249.054	2,2%	350	356	111	467
BASILICATA	12.922	0,6%	610.528	1,1%	113	117	36	153
CALABRIA	77.674	3,7%	2.070.203	3,6%	388	440	226	666
CAMPANIA	142.899	6,9%	5.630.280	9,9%	1228	1277	236	1.513
EMILIA ROMAGNA	137.494	6,6%	3.909.512	6,9%	949	978	239	1.217
FRIULI VENEZIA GIULIA	47.081	2,3%	1.197.666	2,1%	334	363	31	394
LAZIO	223.249	10,8%	5.140.371	9,1%	1412	1469	315	1.784
LIGURIA	73.397	3,5%	1.676.282	3,0%	471	465	120	585
LOMBARDIA	421.529	20,3%	8.856.074	15,6%	2154	2304	930	3.234
MARCHE	36.412	1,8%	1.429.205	2,5%	361	369	16	385
MOLISE	6.937	0,3%	330.900	0,6%	42	47	36	83
PIEMONTE	119.765	5,8%	4.302.565	7,6%	997	1010	192	1.202
PUGLIA	115.477	5,6%	4.031.885	7,1%	881	910	231	1.141
SARDEGNA	53.434	2,6%	1.648.248	2,9%	383	404	89	493
SICILIA	175.547	8,5%	4.966.386	8,7%	1101	1132	417	1.549
TOSCANA	182.650	8,8%	3.529.946	6,2%	899	941	412	1.353
TRENTINO ALTO ADIGE	38.827	1,9%	890.360	1,6%	136	138	172	310
UMBRIA	26.075	1,3%	811.831	1,4%	135	145	97	242
VALLE D'AOSTA	3.370	0,2%	115.938	0,2%	25	25	8	33
VENETO	115.490	5,6%	4.380.797	7,7%	900	942	254	1.196
TOTALE	**2.072.106**	**100,0%**	**56.778.031**	**100,0%**	**13.259**	**13.832**	**4.168**	**18.000**

- Importi in milioni

99A2808

DECRETO 7 aprile 1999.

Approvazione della convenzione-tipo che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede che sono riservate al Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo;

Visto il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle competizioni sportive riservate al C.O.N.I., emanato in attuazione della citata legge, con decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento n. 174 del 1998, in base al quale il C.O.N.I. può attribuire a persone fisiche, società ed altri enti le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato regolamento n. 174 del 1998 in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, devono essere approvate, su proposta del C.O.N.I. le convenzioni tipo che accedono alle concessioni anzidette;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 4 giugno 1998 che determina la competenza per l'emanazione di modifiche in materia di gioco;

Visto il decreto direttoriale del 19 giugno 1998 con il quale è stato approvato uno schema di convenzione-tipo per accedere alle concessioni anzidette;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1999, recante norme per la rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive a favore del C.O.N.I.;

Ritenuta la necessità di modificare la convenzione-tipo, approvata con decreto direttoriale 19 giugno 1998, alla luce delle intervenute modifiche normative;

Vista la proposta di modifica della convenzione-tipo formulata dal C.O.N.I. con nota n. 0811 del 19 febbraio 1999;

Ritenuta l'idoneità della convenzione anzidetta in relazione ai principi fissati nel predetto regolamento n. 174 del 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la convenzione-tipo allegata al presente decreto, che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive.

Art. 2.

1. Il decreto direttoriale del 19 giugno 1998 è sostituito dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

CONVENZIONE-TIPO PER L'ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE SPORTIVE AL TOTALIZZATORE NAZIONALE ED A QUOTA FISSA.

Art. 1.

Premesse

1.1. La presente Convenzione, firmata dal Concessionario per accettazione, costituisce parte integrante e sostanziale della concessione per l'esercizio delle scommesse sportive a quota fissa e a totalizzatore e si conforma al decreto del Ministero delle finanze n. 174 del 2 giugno 1998 (d'ora in avanti il Regolamento), disciplinante la materia.

1.2. La concessione è rilasciata ai soggetti di cui all'art. 2, comma 7, del Regolamento ed individua il locale (di seguito denominato «Agenzia») dove avviene, in via esclusiva, l'esercizio delle scommesse sportive.

1.3. L'esercizio delle scommesse oggetto della concessione deve essere effettuato con diligenza e zelo all'interno del locale autorizzato dal CONI.

1.4. Entro la data di inizio dell'attività di accettazione delle scommesse di cui al successivo art. 5.1, l'Agenzia, deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste per l'uso a cui è destinata, pena la revoca della concessione. La stessa Agenzia deve essere aderente alle disposizioni emanate dal CONI e presentare caratteristiche di luminosità, areazione, condizioni igieniche e di decoro tali da renderla adeguata all'esercizio delle attività oggetto della concessione; essa deve essere, altresì, destinata esclusivamente ad attività di accettazione di scommesse.

1.5. L'Agenzia sarà tenuta ad adeguarsi agli eventuali canoni di uniformità, anche in materia di modulistica relativa alle giocate, di identità di marchio e di logo, così come stabiliti dal CONI.

1.6. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle previsioni di legge vigenti in materia.

Art. 2.

Definizione delle attività oggetto della concessione

2.1. Le attività oggetto della concessione sono costituite dall'accettazione delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa, così come definite e disciplinate dal Regolamento.

2.2. Le scommesse possono essere accettate, anche a mezzo telefonico o telematico, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 4, comma 6, del Regolamento.

2.3. L'attività di raccolta ed accettazione delle scommesse può essere esercitata dal Concessionario anche mediante preposti, previamente autorizzati dal CONI, e comunque nel rispetto dell'art. 93 R.D. 18 giugno 1931, n. 773. La stessa persona non può essere nominata preposto in più di una Agenzia.

2.4. L'unità di scommessa e la scommessa minima sono fissate con delibera del CONI.

Art. 3.

Obbligazioni del Concessionario

Il Concessionario si impegna espressamente a:

3.1. Osservare, oltre alla presente Convenzione, al Decreto del Ministero delle finanze n. 174 del 2 giugno 1998 e alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, tutte le norme di legge e le disposizioni di ogni altra Autorità vigenti in materia, presenti o future.

3.2. Presentare prima dell'inizio delle attività la dichiarazione di cui all'art. 14 del Regolamento.

3.3. Provvedere alle dotazioni dell'Agenzia, mediante la puntuale realizzazione dei lavori e l'installazione degli strumenti informatici e multimediali conformi alle specifiche tecniche definite con Decreto del Ministero delle finanze del 19 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; la concessione non potrà essere rilasciata, e se rilasciata, sarà revocata, nei confronti dei soggetti che non provvedano ad adeguarsi a siffatte specifiche.

3.4. Procedere alla manutenzione del locale e delle attrezzature ed ai miglioramenti che risulteranno man mano necessari o che saranno disposti dal CONI al fine di ottimizzare il decoro, la ricettività dei locali, la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia.

3.5. Accettare, secondo le modalità previste dalla presente Convenzione, le scommesse esplicitamente indicate nell'atto di concessione, nonché tutti gli altri tipi di scommesse che potranno essere previste dal Regolamento.

3.6. Garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana e per almeno sei ore al giorno, nel rispetto comunque della fascia oraria determinata dal CONI per l'apertura al pubblico, concordando preventivamente con lo stesso i periodi di inattività.

3.7. Tenere esposto nei propri locali a disposizione del pubblico e rendere ben visibile il Regolamento, copia dell'atto di concessione, copia della licenza di pubblica sicurezza e, infine, il valore dei montepremi e l'ammontare delle vincite.

3.8. Adeguare costantemente l'Agenzia alle prescrizioni tecnico-organizzative e funzionali predisposte dal CONI.

3.9. Versare al CONI la quota di prelievo sull'introito delle scommesse al netto dell'imposta unica di cui ai successivi articoli 15 e 16, nel rispetto in ogni caso del minimo garantito annuo di prelievo a favore del CONI.

3.10. Esercitare l'attività con i più alti standard di produttività, sviluppo e promozione delle scommesse sportive.

3.11. Comunicare ogni sopravvenuta modifica dell'assetto societario, l'acquisizione di quote in società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e ogni intervenuta modifica delle situazioni di inammissibilità previste dall'art. 11, decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

3.12. Consentire il più ampio controllo di gestione dell'Agenzia da parte del CONI.

Art. 4.

Divieti

Al Concessionario è fatto divieto di:

4.1. Svolgere o far svolgere nell'Agenzia attività diverse dall'esercizio e dall'accettazione di scommesse sportive e/o ippiche salvo che, in locali separati, si svolgano concorsi pronostici, lotterie e giuochi similari.

4.2. Svolgere attività di raccolta delle scommesse sportive in locali diversi dall'unica sede autorizzata dell'Agenzia.

4.3. Trasferire ad altri la concessione senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze.

4.4. Detenere la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta o per interposta persona, di partecipazioni in società sportive di cui all' art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

4.5. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. Le imprese di cui al precedente periodo sono tenute a comunicare al CONI l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. L'inosservanza del presente comma comporta la decadenza della concessione.

Art. 5.

Durata

5.1. La presente Convenzione avrà durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attività di accettazione delle scommesse sportive fissato per il 1° gennaio 2000.

5.2. La stessa Convenzione è rinnovabile, su richiesta del Concessionario, per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia e delle analoghe disposizioni emanate dal CONI. A tal fine, il Concessionario dovrà farne formale richiesta, mediante lettera raccomandata, entro il 31 marzo dell'ultimo anno di efficacia della Convenzione; il CONI si riserva di decidere in ordine alla richiesta di rinnovo della Convenzione entro tre mesi dalla scadenza di tale ultimo termine.

Art. 6.

Proventi del concessionario

6.1. Per l'esercizio delle attività relative alle scommesse al totalizzatore è riconosciuto al Concessionario un corrispettivo risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote, sulle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive, determinate con Decreto ministeriale:

a) 37 per cento fino a L. 8.000.000.000 di incasso lordo;

b) 34,20 per cento da L. 8.000.000.001 a L. 16.000.000.000 di incasso lordo;

c) 30,40 per cento oltre lire 16.000.000.001 di incasso lordo.

Ai fini del raggiungimento dell'incasso lordo di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, concorrono gli introiti lordi derivanti dalle scommesse sportive e, ove esercitate, dalle scommesse ippiche.

6.2. Per l'esercizio delle scommesse a quota fissa il risultato economico del Concessionario è determinato detraendo dall'introito lordo delle scommesse l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la quota di prelievo destinata al CONI, nonché l'importo delle vincite.

6.3. I proventi del Concessionario, così come determinati nei precedenti commi, sono suscettibili di variazioni e/o rideterminazioni in funzione dell'entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi e/o di nuove norme regolamentari del Ministero delle finanze.

Art. 7.

Spese ed oneri di gestione

7.1. Tutte le spese inerenti o connesse alle attività oggetto della concessione, comprese quelle relative alla gestione del totalizzatore nazionale, ai locali, nonché all'acquisizione, all'installazione ed alla gestione degli strumenti informatici e multimediali, sono ad esclusivo carico del Concessionario.

7.2. Il Concessionario si assume altresì l'onere delle eventuali perdite dipendenti dalle scommesse e da ogni genere di contestazione, non causato dai dati gestiti e diffusi dal Totalizzatore Nazionale, che possa comunque derivare all'esercizio delle scommesse, mantenendo indenne il CONI da ogni responsabilità per fatti imputabili al Concessionario stesso.

Art. 8.

Cauzione definitiva

8.1. Il Concessionario è tenuto a prestare una cauzione definitiva a favore del CONI pari a L. 500.000.000. La cauzione ha una durata di sei anni dalla data di inizio dell'attività di accettazione delle scommesse sportive e deve essere costituita secondo le seguenti forme:

in valuta legale, mediante versamento sul conto corrente del CONI n. 200559 presso la Banca Nazionale del Lavoro. La ricevuta del suddetto è considerata documento probatorio dell'avvenuta costituzione;

in titoli al portatore, di Stato o garantiti dello Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo della valutazione della Borsa di Roma nel giorno precedente quello del versamento;

mediante fidejussione bancaria;

mediante polizza fidejussoria, prestata da una società delle società di assicurazione elencate nel Decreto 16 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

La fidejussione bancaria e la polizza fidejussoria devono essere «a prima richiesta», ogni eccezione esclusa e senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La cauzione resta a disposizione del CONI, a specifica garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario, con la presente Convenzione, anche dopo la fine di quest'ultima e comunque almeno fino al 31 marzo 2007.

8.2. Qualora le somme dovute dal Concessionario, a seguito di un contestato ritardo negli adempimenti di cui alla Convenzione o negli altri casi ivi previsti, non siano corrisposte nei termini, il CONI escuterà la garanzia dandone avviso al Concessionario stesso, che sarà tenuto a ricostituirla entro i successivi 7 giorni feriali.

Art. 9.

Trasferimento della concessione o dell'Agenzia

9.1. Il trasferimento della concessione è consentito previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

9.2. Il trasferimento dell'Agenzia nell'ambito del medesimo Comune deve essere richiesto al CONI almeno trenta giorni prima della prevista data di trasferimento e dovrà essere preventivamente autorizzato dal CONI stesso. La richiesta dovrà essere corredata da una relazione che illustri i motivi che rendono necessario, opportuno o conveniente detto trasferimento, unitamente ad una completa relazione sull'ubicazione e tipologia del nuovo locale, nonché alla documentazione attestante il titolo giuridico (proprietà, usufrutto, locazione, comodato, ecc.) che assicuri la disponibilità del locale per la residua durata della concessione. Il CONI potrà autorizzare il trasferimento della sede dell'Agenzia ove ritenga sussistenti le condizioni, anche amministrative, per l'uso a cui è destinata.

9.3. Il trasferimento dell'Agenzia non può avvenire nel primo anno di esercizio della concessione, salvo che il Concessionario abbia perduto la disponibilità della sede originaria dell'Agenzia per provvedimento di espropriazione, per perimento della cosa ovvero per cause di forza maggiore allo stesso non imputabili, la cui sussistenza sarà riconosciuta e valutata dal CONI.

9.4. Il trasferimento dell'Agenzia non modifica le condizioni di aggiudicazione della concessione e/o della convenzione.

Art. 10.

Regole della concorrenza

10.1. Qualora, nel corso della esecuzione della presente Convenzione, il Concessionario, direttamente, indirettamente, quale membro di un raggruppamento temporaneo di imprese oppure attraverso soggetti controllati o collegati, risulti titolare di un numero di concessioni superiore al 15% nell'ambito nazionale ed al 50% o al 30% in ambito provinciale, se rispettivamente il numero di concessioni rilasciabili è compreso tra 2 e 14 ovvero è superiore a 14, il CONI procederà alla revoca delle concessioni eccedenti la percentuale massima consentita.

10.2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, alla titolarità diretta delle concessioni è equiparato il controllo o collegamento con società titolari di concessioni, come definito successivamente, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'art. 2359 cod. civ. ovvero l'esistenza dei vincoli contrattuali previsti nella medesima disposizione. Per controllo o collegamento si intende la sussistenza dei rapporti configurati come tali dall'art. 2359 cod. civ., ancorché tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti, tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazioni fiduciarie o tramite accordi parasociali.

Art. 11.

Ricevuta delle scommesse

11.1. Le ricevute delle scommesse e le modalità di emissione delle medesime sono disciplinate dagli articoli 10 e 15 del Regolamento.

Art. 12.

Validità delle scommesse

12.1. La scommessa è considerata valida nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.

Art. 13.

Validità dei risultati della gara oggetto della scommessa e pagamento delle vincite

13.1. Ai fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente del risultato conseguito ed ottenuto sul campo, tempestivamente certificato e reso pubblico dal CONI.

13.2. La scommessa è considerata vincente quando tutti i termini con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati degli avvenimenti cui la stessa si riferisce.

13.3. Il pagamento delle scommesse vincenti è effettuato subito dopo la convalida del risultato ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 8 e 11 del Regolamento.

Art. 14.

Rimborso delle scommesse

14.1. Il rimborso delle scommesse è disciplinato dal Regolamento.

14.2. Il Concessionario dovrà rimettere agli uffici competenti del CONI l'elenco delle ricevute non rimborsate con la cadenza temporale di cui al successivo art. 16.2.

Art. 15.

Attribuzione dei proventi

15.1. Il Concessionario si obbliga a versare al CONI la quota di prelievo sull'introito delle scommesse sportive al netto dell'imposta unica, fissata dal Decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 1999 e dalle eventuali successive modificazioni, nel rispetto in ogni caso del minimo garantito annuo di prelievo a favore del CONI.

15.2. Per l'esercizio delle scommesse a quota fissa restano a carico del Concessionario le eventuali perdite, secondo quanto stabilito dall'art. 7.2.

15.3. Il prelievo di competenza del CONI sarà versato dal Concessionario direttamente al CONI, con le modalità previste dall'art. 16.

15.4. Con riferimento alle scommesse al Totalizzatore, il Concessionario, fatte salve le quote di prelievo del CONI, compensa gli eventuali esborsi per i pagamenti delle vincite in eccedenza tramite il servizio di compensazione che il gestore del totalizzatore dovrà approntare.

Art. 16.

Minimo garantito a favore del CONI

16.1. Al CONI sarà dovuta la quota di prelievo sull'introito delle scommesse sportive al netto dell'imposta unica, calcolata in base all'art. 12 del Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, ed eventuali successive modificazioni.

16.2. L'ammontare delle scommesse al totalizzatore raccolte, dedotti gli importi dell'imposta unica, del corrispettivo del concessionario e delle vincite da pagare, risultanti dai prospetti contabili forniti dal totalizzatore nazionale, sarà versato dal Concessionario al CONI secondo modalità dallo stesso stabilite, con valuta fissa e disponibilità entro il giorno 20 di ogni mese per le scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso, ed entro il 5 del mese successivo per le scommesse accettate e convalidate fra il giorno 16 e la fine del mese precedente. Entro i medesimi termini saranno accreditate al Concessionario le eventuali integrazioni necessarie al pagamento delle vincite contabilizzate nella quindicina solare considerata.

Con le stesse modalità e nei medesimi termini il Concessionario verserà gli importi della quota di prelievo sulle scommesse a quota fissa stabilita a favore del CONI.

Unitamente alle somme di cui sopra saranno versati, alle scadenze innanzi indicate, gli importi riferibili sia a scommesse al totalizzatore sia a quota fissa relativi a rimborsi non eseguiti e a vincite non pagate i cui termini utili di richiesta siano scaduti nella quindicina solare considerata.

Le poste creditorie e debitorie della quindicina si compensano; la differenza a credito o a debito viene riportata alla quindicina successiva, se di importo fino a lire cinque milioni.

In caso di ritardo, il Concessionario è tenuto al pagamento degli interessi moratori onnicomprensivi, pari al doppio del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell'effettivo pagamento.

16.3. Ferma restando la quota di prelievo di cui al comma 1, qualora nell'esercizio annuale gli incassi del concessionario non consentano di raggiungere il minimo garantito annuo in base al quale è stata aggiudicata la gara, il concessionario sarà tenuto a versare al concedente una somma, per differenza, tale da consentire il raggiungimento del suddetto minimo annuo garantito.

Entro il primo trimestre di ciascun anno, il CONI verifica l'andamento delle quote di prelievo versate nell'esercizio precedente in relazione all'obbligo del pagamento del corrispondente minimo garantito annuo. Nel caso in cui le quote versate risultino inferiori al suddetto minimo garantito annuo, lo stesso CONI ordina al Concessionario di pagare il relativo conguaglio entro il secondo trimestre del medesimo anno.

16.4. L'ammontare del minimo garantito annuo verrà aggiornato annualmente nella misura del 10% della differenza tra l'importo effettivamente versato al CONI nell'esercizio precedente e il minimo garantito annuo offerto in sede di aggiudicazione della gara. In ogni caso, il minimo garantito annuo offerto in sede di aggiudicazione della gara dovrà essere sempre rispettato per tutta la durata del rapporto. Entro il mese di gennaio di ciascun anno verrà calcolato l'importo delle quote di prelievo liquidate al CONI nell'esercizio precedente, la differenza tra dette quote e il minimo garantito annuo offerto in sede di aggiudicazione della gara e verrà quindi determinato il nuovo minimo garantito annuo a valere per l'esercizio in corso.

16.5. Decorsi sessanta giorni dal mancato versamento delle somme di cui ai precedenti commi, il CONI, salva comunque la facoltà di revoca della concessione e il diritto di agire per il risarcimento del maggior danno, potrà escutere la garanzia prestata dal Concessionario ai sensi dell'art. 8.

Art. 17.

Controlli

17.1. Il Concessionario si impegna a consentire l'accesso alla sede dell'Agenzia ed alla relativa documentazione amministrativa, al personale del CONI o a suoi delegati, muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Art. 18.

Responsabilità per i danni

18.1. Il Concessionario, nel caso di violazione dei divieti ed obblighi posti a suo carico, è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati, per l'ammontare determinato dalla Giunta Esecutiva del CONI avuto riguardo alla gravità della situazione e sulla base di un'istruttoria condotta dalla Commissione di Disciplina ai sensi dell'art. 19.

18.2. Salva l'applicabilità di altre sanzioni previste dalla presente Convenzione e dal Regolamento, la sospensione non autorizzata delle attività di accettazione delle scommesse, a qualsiasi titolo messa in atto dal Concessionario ad eccezione delle ipotesi di astensione collettiva dal lavoro del personale dipendente dell'Agenzia, indetta da organizzazioni sindacali nazionali, comporterà l'applicazione di una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al prelievo medio giornaliero a favore del CONI maggiorato del 5%, da calcolarsi sui dodici mesi precedenti, ovvero, nella fase di avvio delle scommesse sportive, sui mesi di attività. Nel caso in cui detta sospensione perduri per più di trenta giorni, anche non consecutivi, il CONI avrà la facoltà di revocare la concessione.

Art. 19.

Inchiesta amministrativa

19.1. Le violazioni degli obblighi, prescrizioni e divieti posti a carico del Concessionario dalla presente Convenzione sono accertate attraverso un'inchiesta amministrativa, condotta da una Commissione di Disciplina.

19.2. La Commissione di Disciplina è composta da tre membri, di cui uno Dirigente del CONI, uno esperto in sistemi organizzativi ed informativi ed uno esperto in materie giuridiche, nominati per la durata di quattro anni dalla Giunta esecutiva del CONI. L'atto di nomina contiene anche l'indicazione di quello dei tre componenti chiamato a svolgere le funzioni di Presidente. Con il medesimo atto, e con le stesse modalità, sono nominati anche i tre componenti supplenti.

19.3. L'inchiesta è condotta dalla Commissione di Disciplina, che procede alla contestazione dell'addebito al Concessionario mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento. La contestazione deve contenere l'indicazione delle norme della Convenzione o del Regolamento che si assumono violate, delle prove e degli indizi a carico del Concessionario, nonché delle sanzioni previste e della facoltà di nominare un proprio difensore dinanzi alla Commissione di Disciplina.

La contestazione può essere integrata in corso di inchiesta con le stesse modalità e garanzie nel rispetto dei termini ove non derogati sull'accordo delle parti.

19.4. In caso di violazione di lieve entità, la Commissione può assegnare al Concessionario un termine per regolarizzare la posizione.

19.5. La Commissione di Disciplina assegna termini per difesa non inferiori a 15 giorni disponendo l'acquisizione delle prove e l'audizione dell'interessato anche in eventuale contraddittorio con i funzionari CONI. Alle udienze può partecipare un legale di fiducia del Concessionario.

L'attività istruttoria della Commissione di Disciplina si conclude con un parere obbligatorio ma non vincolante - da rendersi alla Giunta Esecutiva del CONI, non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della contestazione da parte del Concessionario, pena la perenzione che verrà dichiarata dalla Giunta Esecutiva stessa.

19.6. La Commissione di Disciplina potrà richiedere alla Giunta, per comprovate esigenze istruttorie, la proroga del termine di presentazione del parere per un massimo di altri novanta giorni.

19.7. Sulla base del parere della Commissione di Disciplina - che deve contenere anche l'indicazione delle spese dell'inchiesta - la Giunta Esecutiva del CONI decide con proprio atto motivato e definitivo, entro i successivi venti giorni.

19.8. Le sanzioni pecuniarie e le spese dell'inchiesta devono essere versate al CONI con le modalità previste dall'art. 16 e nel termine di 15 giorni decorrente dalla comunicazione dell'atto di cui al precedente comma.

19.9. Nel caso di irrogazione della sanzione di decadenza e/o revoca, la Giunta Esecutiva del CONI dispone contemporaneamente la chiusura dell'Agenzia e la liquidazione delle spese dell'inchiesta amministrativa a carico del Concessionario, oltre all'incameramento della cauzione e sempre salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

19.10. Gli emolumenti per seduta da corrispondere ai membri della Commissione di Disciplina, sono stabiliti dalla Giunta Esecutiva del CONI.

Art. 20.

Sospensione della concessione

20.1. Nei casi di particolare gravità, ovvero quando se ne ravvisi l'opportunità ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela dei diritti e degli interessi del CONI, può essere disposta, all'atto dell'apertura dell'inchiesta amministrativa o in ogni momento durante il suo corso, con deliberazione della Giunta Esecutiva del CONI, su proposta della Commissione di Disciplina, la sospensione della Concessione, con la conseguente chiusura provvisoria dell'Agenzia fino alla decisione definitiva.

20.2. La sospensione ha effetto immediato dalla data di comunicazione. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la sospensione non comporta alcuna responsabilità a carico del CONI, né nei confronti del Concessionario, il quale nulla potrà richiedere a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui nessuna sanzione successivamente gli venga applicata, né nei confronti dei terzi.

20.3. La sospensione non potrà avere durata superiore a mesi tre, trascorsi i quali senza che sia intervenuta una decisione definitiva della Giunta Esecutiva del CONI circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza o revoca della concessione, cesserà di diritto.

Art. 21.

Decadenza e revoca della concessione

21.1. Il CONI revoca la concessione o il Concessionario decade dalla stessa, oltre che per quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento, nei casi di:

a) violazione delle norme sulla repressione del gioco e delle scommesse clandestine e per frode in competizioni sportive;

b) omessa o infedele comunicazione al sistema centrale delle scommesse accettate;

c) impedimento all'esercizio dei controlli da parte del CONI;

d) violazione degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui alla presente Convenzione;

e) violazione della legge penale incidente sul rapporto fiduciario posto a base dell'atto concessorio;

f) perdita sopravvenuta dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara per il rilascio delle concessioni;

g) inadempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario con l'offerta di gara.

Art. 22.

Risoluzione delle controversie

22.1. Tutte le controversie tra il CONI ed il Concessionario, nascenti dalla esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente Convenzione, purché suscettibili di costituire oggetto di giudizio arbitrale, saranno decise da un collegio arbitrale di tre membri, dei quali uno designato dal CONI, uno dal Concessionario ed il terzo con funzioni di Presidente, dai primi due arbitri di comune accordo, ovvero, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi abbia provveduto nel termine indicato nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale.

22.2. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. L'arbitrato avrà sede in Roma. Il collegio arbitrale emetterà il proprio lodo entro 180 giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro. Il termine può essere prorogato solo una volta, su decisione del collegio e per un periodo non superiore ad ulteriori 90 giorni.

22.3. La controversia insorta non è causa che possa giustificare il mancato rispetto di alcuno degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

22.4. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte tra lo scommettitore, il Concessionario e/o il Ministero delle finanze, in sede di interpretazione e di esecuzione del Regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, sono sottoposte alla disciplina prevista dall'art. 38 del medesimo Regolamento. Resta salva la facoltà della declinatoria della competenza arbitrale, per la parte nei cui confronti viene proposta domanda di arbitrato.

Art. 23.

Elezione di domicilio

23.1. Per ogni comunicazione e notificazione il Concessionario elegge il proprio domicilio nel luogo indicato nell'atto di concessione.

Art. 24.

Comunicazioni

24.1. Ove non diversamente disposto, le comunicazioni del CONI sono valide anche se effettuate per telegramma, fax o posta elettronica.

Art. 25.

Oneri fiscali

25.1. Sono a carico del Concessionario gli oneri fiscali presenti e futuri derivanti dal rilascio e dall'esercizio della concessione, nonché gli oneri di registrazione della presente Convenzione.

Art. 26.

Norma finale

26.1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si applica il Codice Civile.

Roma,

IL CONI

Il Concessionario

Si approvano espressamente gli articoli 3, 4, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22

Il Concessionario

98A2809

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 1° marzo 1999.

Omologazione dei cloni di varietà di vite VCR 1 da Ciliegiolo N e VCR 18 da Corvinone N, nonché della selezione clonale di varietà di viti per portinnesto VCR 103 da Berlandieri x Riparia 420 A nel Catalogo nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/69, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista l'istanza presentata dai Vivai cooperativi di Rauscedo, con la quale viene richiesta l'omologazione delle selezioni clonali di varietà di viti ad uve da vino VCR 1 da Ciliegiolo N e VCR 18 da Corvinone N, nonché della selezione clonale di varietà di viti per portinnesto VCR 103 da Berlandieri x Riparia 420 A nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/69 sopracitato;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale 18 febbraio 1986, n. 187802, e ricostituito con decreto ministeriale n. 33436 del 2 maggio 1996;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali di varietà di vite ad uve da vino VCR 1 da Ciliegiolo N e VCR 18 da Corvinone N, nonché della selezione clonale di varietà di viti per portinnesto VCR 103 da Berlandieri x Riparia 420 A.

Art. 2.

Le selezioni clonali di cui all'art. 1 sono iscritte nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi

dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A2783

DECRETO 1° marzo 1999.

Omologazione dei cloni di varietà di vite ISV-Savardo 7 e ISV-Savardo 8 da Cabernet franc N, ISV-CV 11 e ISV-CV 18 da Garganega B, ISV-V 1, ISV-V 13 ed ISV-V 14 da Marzemino N, ISV 5 da Moscato bianco B, ISV-V 5 ed ISV-V 13 da Moscato giallo B e ISV-V 21 da Verdiso B nel Catalogo nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto sperimentale per la viticoltura, con la quale viene richiesta l'omologazione delle selezioni clonali di varietà di vite ad uve da vino ISV-Savardo 7 e ISV-Savardo 8 da Cabernet franc N, ISV-CV 11 e ISV-CV 18 da Garganega B, ISV-V 1, ISV-V 13 ed ISV-V 14 da Marzemino N. ISV 5 da Moscato bianco B, ISV-V 5 ed ISV-V 13 da Moscato giallo B e ISV-V 21 da Verdiso B nel catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969 sopracitato;

Atteso che l'Istituto sperimentale per la viticoltura ha ottemperato agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 22 dicembre 1997, relativo alla procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale 18 febbraio 1986, n. 187802 e ricostituito con decreto ministeriale n. 33436 del 2 maggio 1996;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali di varietà di vite ad uve da vino ISV-Savardo 7 e ISV-Savardo 8 da Cabernet franc N, ISV-CV 11 e ISV-CV 18 da Garganega B, ISV-V 1, ISV-V 13 ed ISV-V 14 da Marzemino N, ISV 5 da Moscato bianco B, ISV-V 5 ed ISV-V 13 da Moscato giallo B e ISV-V 21 da Verdiso B.

Art. 2.

Le selezioni clonali di cui all'art. 1 sono iscritte nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A2784

DECRETO 1° marzo 1999.

Omologazione dei cloni di varietà di vite ISV-CV 2, ISV-CV 3 ed ISV-CV 7 da Corvinone N nel Catalogo nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto sperimentale per la viticoltura, con la quale viene richiesta l'omologazione delle selezioni clonali di varietà di vite ad uve da vino ISV-CV 2, ISV-CV 3 ed ISV-CV 7 da Corvinone N nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969 sopracitato;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale 18 febbraio 1986, n. 187802, e ricostituito con decreto ministeriale n. 33436 del 2 maggio 1996;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali di varietà di vite ad uve da vino ISV-CV 2, ISV-CV 3 ed ISV-CV 7 da Corvinone N.

Art. 2.

Le selezioni clonali di cui all'art. 1 sono iscritte nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A2785

DECRETO 1° marzo 1999.

Omologazione dei cloni di varietà di vite VCR 23 da Aglianico N, VCR 2 da Bellone B, VCR 5 da Refosco nostrano N e VCR 107 da Verdicchio bianco B, nonché delle selezioni clonali di varietà di viti ad uve da tavola VCR 5 da Italia B e VCR 15 da Matilde B nel Catalogo nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista l'istanza presentata dai vivai cooperativi di Rauscedo, con la quale viene richiesta l'omologazione delle selezioni clonali di varietà di viti ad uve da vino VCR 23 da Aglianico N, VCR 2 da Bellone B, VCR 5 da Refosco nostrano N e VCR 107 da Verdicchio bianco B, nonché delle selezioni clonali di varietà di viti ad uve da tavola VCR 5 da Italia B e VCR 15 da Matilde B nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969 sopracitato;

Atteso che i vivai cooperativi di Rauscedo hanno ottemperato agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 22 dicembre 1997, relativo alla procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale 18 febbraio 1986, n. 187802, e ricostituito con decreto ministeriale n. 33436 del 2 maggio 1996;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali di varietà di viti ad uve da vino VCR 23 da Aglianico N, VCR 2 da Bellone B, VCR 5 da Refosco nostrano N e VCR 107 da Verdicchio bianco B, nonché delle selezioni clonali di varietà di viti ad uve da tavola VCR 5 da Italia B e VCR 15 da Matilde B.

Art. 2.

Le selezioni clonali di cui all'art. 1 sono iscritte nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A2786

DECRETO 1° marzo 1999.

Iscrizione delle varietà di vite Autumn Seedless B e Red Italia N nel Catalogo nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista l'istanza presentata dalla regione Puglia, con la quale viene richiesta l'iscrizione delle varietà di vite ad uve da tavola Autumn Seedless B e Red Italia N nel

Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969 sopracitato;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale 18 febbraio 1986, n. 187802, e ricostituito con decreto ministeriale n. 33436 del 2 maggio 1996;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità alla coltura delle varietà di vite ad uve da tavola Autumn Seedless e Red Italia N.

Art. 2.

Le varietà di vite di cui all'art. 1 sono iscritte nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A2787

DECRETO 1° marzo 1999.

Iscrizione delle varietà di vite Tannat N, Tempranillo N e Viogner B nel Catalogo nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista l'istanza presentata dalla regione Sicilia, con la quale viene richiesta l'iscrizione delle varietà di vite ad uve da vino Tannat N, Tempranillo N e Viogner B nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituto ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969 sopracitato;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale 18 febbraio 1986, n. 187802 e ricostituito con decreto ministeriale n. 33436 del 2 maggio 1996;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità alla coltura delle varietà di vite ad uve da vino Tannat N, Tempranillo N e Viogner B.

Art. 2.

Le varità di vite di cui all'art. 1 sono iscritte nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A2788

DECRETO 1° marzo 1999.

Iscrizione della varietà di vite per portinnesto Gravesac nel Catalogo nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista l'istanza presentata dalla regione Piemonte, con la quale viene richiesta l'iscrizione della varietà di vite per portinnesto Gravesac nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969 sopracitato;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale 18 febbraio 1986, n. 187802, e ricostituito con decreto ministeriale n. 33436 del 2 maggio 1996;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite per portinnesto Gravesac.

Art. 2.

La varietà di vite di cui all'art. 1 è iscritta nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A2789

DECRETO 1° marzo 1999.

Iscrizione delle varietà di vite Ervi N, Melara B e Santa Maria B nel Catalogo nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub-

bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Viste le istanze presentate dall'Università cattolica del Sacro Cuore, facoltà di agraria di Piacenza, con le quali viene richiesta l'iscrizione delle varietà di vite ad uve, da vino Ervi N, Melara B e Santa Maria B nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969 sopracitato;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale 18 febbraio 1986, n. 187802, e ricostituito con decreto ministeriale n. 33436 del 2 maggio 1996;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità alla coltura delle varietà di vite ad uve da vino Ervi N, Melara B e Santa Maria B.

Art. 2.

Le varietà di vite di cui all'art. 1 sono iscritte nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A2790

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 marzo 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale 8 agosto 1994, che ha recepito la direttiva 91/439/CEE, concernente la patente di guida.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 406, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto il titolo quarto del codice della strada: «Guida dei veicoli e conduzione degli animali»;

Vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, in particolare l'art. 3, comma 2, che dà facoltà agli Stati membri di recepire e rilasciare nell'ambito delle categorie A, B, B+E, C, C+E, D e D+E, le sottocategorie A1, B1, C1, C1+E, D1, D1+E;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994 e successive modificazioni che ha recepito la direttiva 91/439/CEE;

Ravvisato che, ad oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994, non è stata mai presentata istanza di conseguimento delle sottocategorie B1, C1, C1+E, D1, D1+E;

Ravvista l'opportunità di eliminare le sottocategorie, ad eccezione della sottocategoria A1, stante la facoltà degli Stati membri di prevederle nell'ordinamento nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 8 agosto 1994 è sostituito dal seguente: «Nell'ambito della categoria A è rilasciata una patente specifica della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm^3 e di potenza massima di 11kW».

Art. 2.

1. All'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 agosto 1994 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole «per la sottocategoria B1» sono soppresse ogni volta;

b) alla lettera *b)* terzo capoverso, le parole «e per le sottocategorie C1, C1+E» sono soppresse;

c) alla lettera *c)* le parole «e le sottocategorie D1, D1+E» sono soppresse.

Art. 3.

1. All'allegato II del decreto ministeriale 8 agosto 1994 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 7.3.1.1 le parole «(eccetto C1, C1+E, D1 e D1+E)» sono soppresse ogni volta;

b) al punto 8.1.2 il paragrafo «sottocategorie» è sostituito dal seguente: «Sottocategoria A1: motociclo senza sidecar con cilindrata non inferiore a 75 cm^3»;

c) al punto 8.3.2 le parole «(salvo C1, e D1)» sono soppresse ogni volta;

d) al punto 10.3 le parole «(salvo per C1, C1+E, D1 e D1+E)» sono soppresse.

2. All'allegato III del decreto ministeriale 8 agosto 1994 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto 1.1 è sostituito dal seguente: «Gruppo 1 conducenti di veicoli delle categorie A, B, B+E e della sottocategoria A1»;

b) al punto 1.2 le parole «e delle sottocategorie C1, C1+E, D1 e D1+E» sono soppresse.

Art. 4.

1. L'allegato IV al decreto ministeriale 8 agosto 1994 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Categorie italiane rilasciate prima del recepimento della direttiva n. 91/439/CEE	Categorie europee
A	A1 - A
A (rilasciata dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1988)	A1 - A (esclusa la guida di motocicli nei Paesi comunitari fuori dall'Italia)
B (rilasciata dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1988)	A1 - A (esclusa la guida di motocicli nei Paesi comunitari fuori dall'Italia) B
B (rilasciata prima del 1° gennaio 1986)	A1 - A - B
B (rilasciata dal 26 aprile 1988)	A1 - B
C (rilasciata prima del 26 aprile 1988)	A1 - A - B - C
C (rilasciata dal 26 aprile 1988)	A1 - B - C
D (rilasciata prima del 26 aprile 1988)	A1 - A - B - C - D
D (rilasciata dal 26 aprile 1988)	A1 - B - C - D»
E	E

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 29 marzo 1999

Il Ministro: BERSANI

99A2791

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 2 aprile 1999.

Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie nonché a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers).

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, «testo unico»);

Visto l'art. 106, comma 4, lettera *b)*, del testo unico, che attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il potere di stabilire, per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto dall'art. 106, comma 3, del testo unico;

Visto l'art. 155, comma 4, del testo unico, ove si dispone che i consorzi di garanzia collettiva fidi previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in una apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del testo unico e che essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del testo unico e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 1993;

Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1994, recante determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico;

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del testo unico;

Considerata l'attività dei soggetti che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio;

Considerata, altresì, l'attività dei soggetti che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie;

Attesa la necessità di provvedere in merito, tenuto conto dei dati e delle informazioni disponibili;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto si intende per:

a) «testo unico», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) «elenco generale», l'elenco previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico;

c) «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell'elenco generale;

d) «rilascio di garanzie», l'attività indicata all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994, relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico;

e) «elenco speciale», l'elenco previsto dall'art. 107, comma 1, del testo unico;

f) «mezzi patrimoniali», l'ammontare determinato ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale del 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale.

Art. 2.

Requisiti patrimoniali richiesti per gli intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

1. I soggetti che hanno per oggetto sociale esclusivo o svolgono in via prevalente attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie devono avere un capitale sociale versato almeno pari a due miliardi di lire e mezzi patrimoniali pari o superiori all'ammontare previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale del 13 maggio 1996, concernente i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale.

2. L'esercizio in via prevalente dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie sussiste quando, in base all'ultimo bilancio approvato, ricorre uno dei seguenti presupposti:

a) l'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate sia superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale;

b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.

3. Ai fini del comma 2, non si tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa.

4. Nei casi previsti dal comma 2, gli intermediari finanziari si adeguano alle disposizioni del comma 1 entro sei mesi dalla data di approvazione del primo bilancio dal quale risulta l'esercizio in via prevalente dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Gli intermediari finanziari il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento esclusivo dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguarsi alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, ovvero ad adottare le necessarie modifiche statutarie.

Art. 4.

Capitale minimo richiesto per l'iscrizione nell'elenco generale dei soggetti che svolgono attività di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers).

1. L'iscrizione nell'elenco generale per lo svolgimento in via esclusiva dell'attività di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio è subordinata al riscontro del possesso di un capitale sociale versato almeno pari al capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro del tesoro del 21 giugno 1993 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A2838

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Direttive per gli interventi nel settore aeronautico. (Deliberazione n. 155/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo e all'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 1996, che, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, ha stabilito le condizioni di ammissibilità alle agevolazioni finanziarie dei programmi formulati dalle imprese aeronautiche, ha indicato le priorità e determinato i criteri per lo svolgimento dell'istruttoria dei programmi;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ai commi 4, 5 e 6 dispone il rifinanziamento degli interventi per il settore aeronautico;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in seguito alla soppressione del CIPI, devolve a questo Comitato la funzione di formulazione degli indirizzi di cui alla citata norma della legge n. 808/1985;

Visto l'art. 4, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in particolare nella parte che dispone interventi «per sviluppare le capacità di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea» nonché «per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, relativo all'«Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese»;

Considerate le indicazioni del Piano di settore in merito alle linee di sviluppo strategico del settore aeronautico ed alla ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche disponibili;

Vista la nota del 5 agosto 1998, prot. n. 766475-15/0-3 con la quale il Ministero del'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso una proposta, positivamente valutata in data 4 agosto 1998 dal Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, concernente modifiche ed integrazioni agli indirizzi a suo tempo stabiliti da questo Comitato, intese ad orientare l'intervento pubblico al conseguimento di obiettivi aventi maggiore qualificazione ed incidenza rispetto allo sviluppo generale dell'industria aeronautica;

Preso atto della situazione e delle prospettive dell'industria aeronautica quali risultano dal documento allegato alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 1999, con particolare riguardo agli indirizzi diretti a:

a) individuare, consolidare e promuovere le aree tecnologiche dove l'industria nazionale può vantare livelli di eccellenza di comparabilità internazionale;

b) continuare il processo di piena partecipazione all'integrazione dell'industria aeronautica europea;

c) sviluppare, potenziare ed integrare le capacità del comparto degli equipaggiatori aeronautici;

Preso atto della posizione comune dei Ministri di Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Svezia per un'industria integrata europea dell'aerospazio e dei connessi settori della difesa, concordata a Parigi il 9 luglio 1998;

Visto l'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, riguardanti tra l'altro definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome»;

Preso atto delle linee di indirizzo delle politiche per l'innovazione particolarmente riferite alle piccole e medie imprese esplicitate, per il triennio 1999-2001, dal documento di programmazione economica e finanziaria in materia di «Innovazione e alta tecnologia»;

Considerata altresì l'opportunità di individuare criteri di selezione e di graduatoria, nonché di determinare livelli di incentivazione ai finanziamenti dei programmi aeronautici con elementi maggiormente rappresentativi della validità economica e finanziaria delle imprese e dello sviluppo del settore in tutte le sue articolazioni;

Rilevato che la finalità e le procedure stabilite per la legge n. 808/1985 devono considerarsi specifiche dell'intervento pubblico previsto per il settore senza possibilità di sovrapposizioni procedurali, per la stessa fase di programma, con altri sistemi incentivanti;

Ravvisata la necessità di modulare i livelli di incentivazione in rapporto alle aree territoriali, delineate dalla politica comunitaria e da quella nazionale, ed alle esigenze dell'apparato produttivo nazionale nel contesto del Mercato unico e della progressiva integrazione delle aziende in nuovi soggetti operanti a livello di Unione europea;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'applicazione della legge n. 808/1985, si attiene alle seguenti direttive:

1. *Condizioni di ammissibilità.*

1.1. Le agevolazioni previste dalla legge n. 808/1985, sono concedibili alle imprese italiane:

I) operanti a livello di sistema o di sottosistema principale, nel quadro di programmi aeronautici in collaborazione internazionale;

II) operanti nella componentistica — meccanica od avio elettronica — in qualità di sub-contraenti in un'attività dipendente da quella, già ammessa ad intervento *ex lege* n. 808/1985, di soggetto di cui al precedente
punto I);

per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) elaborazione di programmi, esecuzione studi, progettazioni e sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per l'industrializzazione e avviamento alla produzione sino al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;

b) produzioni di serie;

c) vendita dei prodotti ai clienti finali.

1.2. Ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 808/1985 sono considerate imprese con attività principale nel settore aeronautico quelle il cui fatturato medio dei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici è per oltre il 50% dovuto ad attività di costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonché parti degli stessi.

Per i rami di azienda — istituiti con apposita deliberazione societaria legalmente valida che attribuisca agli stessi un'autonomia organizzativa ed economica con contabilità sezionali — la predetta percentuale del 50% sarà verificata, nell'ambito delle suddette contabilità sezionali, sulla base di un'apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.

Nella fase di costituzione delle contabilità sezionali, si farà riferimento al fatturato risultante dall'ultimo bilancio delle aziende preesistenti. Analogamente si procede nel caso di aziende derivanti da concentrazioni di altre aziende preesistenti.

Limitatamente al periodo 1998/2001 sono altresì considerate imprese con attività principale nel settore aeronautico ai sensi dell'art. 1 della legge n. 808/1985 anche le piccole e medie imprese il cui fatturato medio — dovuto ad attività di costruzione, trasformazione e revisione di equipaggiamenti e materiali aeronautici

nonché parti degli stessi — nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici non sia comunque inferiore al 25%.

Tale deroga si applica esclusivamente alle piccole e medie imprese per le quali sono previste operazioni di concentrazione interregionali finalizzate a razionalizzare e ristrutturare le presenze industriali nel segmento della componentistica meccanica od avio elettronica per l'aeronautica, purché tali operazioni si pongano in coerenza con le direttive di politica industriale volte a sviluppare specifiche aree di eccellenza.

Per piccola e media impresa «dedicata» alla componentistica meccanica od avio elettronica per l'aeronautica si intende, ai fini del punto 3.7 della presente deliberazione, una società il cui fatturato, nel triennio antecedente la domanda di ammissione ai benefici, sia per oltre il 70% relativo a forniture ad aziende aeronautiche ovvero all'A.M.I. od altra aeronautica militare, e che inoltre risponda ai tre seguenti requisiti:

A) abbia ottenuto il riconoscimento AQAP 110 ovvero AER-Q-110;

B) sia in possesso della certificazione in «parte terza» ISO 9001;

C) sia iscritta nelle «liste dei fornitori qualificati» di aziende aeronautiche, nazionali e/o di altro Paese, che svolgano le attività di cui al punto 1.1, I) della presente deliberazione.

1.3. Le attività di cui al precedente punto 1.1 devono riferirsi a progetti industriali relativi a costruzione o trasformazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione internazionale sulla base di specifici accordi industriali.

Tali programmi sono esaminabili solo se:

a) presentino un sostanziale contenuto di innovazione tecnologica riferito a prodotti sia nuovi sia preesistenti;

b) tendano allo sviluppo e/o al consolidamento dell'occupazione nelle aree a tradizionale vocazione aeronautica;

c) comportino — nel quadro di una compartecipazione dell'impresa richiedente alle attività di ricerca e sviluppo — una partecipazione al rischio industriale in misura tale da non dar luogo ad un mero rapporto di fornitura da parte delle aziende nazionali.

Per le aziende di cui al punto 1.1, II) della presente delibera non ricorre la necessità del precedente requisito *c)* di esaminabilità.

1.4. Le imprese di cui al punto 1.1, I della presente deliberazione, allorché il programma sia riferito ad un sistema finale maggiore (aerodina, propulsore, radiolocalizzatore), possono — con lo stesso decreto di ammissione ai benefici di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808 — essere chiamate a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività delle altre imprese italiane — principalmente di cui al punto 1.1, II, *a)* della presente deliberazione — che in ogni caso, a livello di sistemi minori e/o sottosistemi, vengano agevolate per concorrere allo stesso programma; sullo svolgimento di tali attività l'impresa, così designata per il coordinamento di sistema, riferirà poi periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività per i successivi indirizzi e gli eventuali interventi.

1.5. Le nuove attività di programma devono essere avviate entro tre mesi dal decreto di concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge n. 808/1985.

1.6. I programmi avviati anteriormente alla data della presentazione delle domande sono ammissibili, per la parte dei costi sostenuti successivamente, purché le attività ancora da realizzare sulla fase di programma oggetto della domanda stessa, come specificate nel successivo punto 3.1, non siano inferiori al 70% dei costi totali della suddetta fase.

1.7. La concessione dei benefici per la partecipazione a programmi internazionali potenzialmente concorrenti dovrà essere valutata con particolare attenzione soprattutto per quanto attiene ai contenuti ed alle ricadute tecnologiche, alle potenzialità di penetrazione dei mercati ed alle possibilità di incrementare la partecipazione dell'industria italiana alle collaborazioni internazionali.

2. *Criteri di selezione e graduatoria.*

2.1. Sono considerati prioritari, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 808/1985, quei programmi nei quali ricorrano almeno tre dei sottoindicati requisiti:

a) non prevedano corresponsione di «quote d'ingresso» da parte dell'azienda italiana richiedente a vantaggio del partecipante straniero;

b) accrescano l'autonomia tecnologica italiana in quanto riguardanti prodotti di alta specializzazione e/o innovativi e di conseguenza caratterizzati da un elevato rischio tecnologico e un significativo contenuto in termini di ricerca;

c) prevedano l'equilibrata partecipazione dell'azienda richiedente allo sviluppo completo del programma in tutte le diverse fasi, fino alla certificazione finale dei prodotti;

d) comportino un rilevante grado di rischio industriale in rapporto ai maggiori tempi di ritorno dell'investimento ed a più elevati «coefficienti di pareggio» (intesi come rapporti fra punto di pareggio finanziario e serie totali da produrre);

e) richiedano adeguata capacità gestionale a livello di integrazione di sistemi/sottosistemi complessi;

f) prevedano un utilizzo diretto in prodotti tipicamente aeronautici per almeno il 50% delle serie da produrre o per un periodo di tempo pari alla metà della durata totale del programma produttivo;

g) favoriscano l'occupazione e lo sviluppo tecnologico, in particolare nelle strutture industriali aeronautiche presenti nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale.

2.2. Nell'assegnazione dei fondi è attribuita priorità ai programmi nei quali, a parità delle valutazioni di cui al precedente punto 2.1, ricorra uno o più dei seguenti ulteriori requisiti:

I) presentino uno specifico, maggiore rischio nei tempi di ritorno dell'investimento quale diretta conseguenza dell'elevato contenuto tecnologico del programma stesso;

II) siano diretti all'incremento dell'occupazione e rispondenti alla localizzazione sui territori dell'industria aeronautica nazionale;

III) si caratterizzino per un più elevato concorso alle attività agevolative da parte della ricerca universitaria o di altri enti ed istituzioni di ricerca a prevalente partecipazione pubblica;

IV) vengano realizzati da soggetti derivanti dalla fusione di due o più piccole e/o medie imprese, l'unione delle quali sia stata agevolata — con riferimento ad interventi nei segmenti dell'aviazione leggera, ovvero della componentistica meccanica od avio elettronica dedicata all'aeronautica — dalle regioni interessate;

V) vengano realizzati in forma integrata fra un capocommessa sistemista e due o più sottosistemisti e/o equipaggiatori nazionali che siano individuati quali oggetto di specifico e connesso intervento a valere sui benefici recati dalla legge n. 808/1985.

3. *Criteri per le modalità dell'istruttoria.*

3.1. Le domande di cui all'art. 4, quinto comma, della legge n. 808/1985 sono presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività. Le domande dovranno essere presentate separatamente con riferimento alle attività precedentemente descritte al punto 1.1, lettere *a), b)* e *c).*

3.2. Le domande prodotte in riferimento alle attività di cui al punto 1,1, lettera *a)*, della presente deliberazione potranno essere presentate anche separatamente per ciascuna delle seguenti fasi:

I) esecuzione di studi e progettazione, sviluppo, prototipi e prove;

II) industrializzazione ed avviamento alla produzione.

3.3. Sono esclusi dagli interventi di cui all'art. 3, lettera *a)* della legge n. 808/1985, i costi relativi ad immobili, impianti generali, mobili ed arredi.

Restano finanziabili i costi relativi ad impianti generali e ad opere di ristrutturazione e rilocalizzazione di infrastrutture, esposti nelle domande di intervento giacenti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sino alla data di approvazione della presente deliberazione.

A partire dal 1999, limitatamente alle piccole e medie imprese che rispondano ai requisiti di cui ai punti 1.1, II) e 2, IV) della presente deliberazione, possono essere ammessi i costi relativi ad impianti generali e ad opere di ristrutturazione o rilocalizzazione infrastrutturale, che risultino sostenuti in attuazione delle iniziative di concentrazione interregionali finalizzate a razionalizzare e ristrutturare le presenze industriali nei segmenti della aviazione leggera, nonché della componentistica meccanica od avio elettronica dedicata all'aeronautica, purché tali operazioni si pongano in coerenza con le direttive di politica industriale volte a sviluppare specifiche aree di eccellenza.

3.4. Sono, altresi, escluse dagli interventi di cui all'art. 3, lettera *a)*, della legge n. 808/1985, le quote di programma delle imprese italiane subcommesse all'estero. Qualora la quota di programma dell'impresa italiana sia subcommessa all'estero per oltre il 25%, il programma stesso non può essere agevolato.

3.5. Il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività — esprime il proprio motivato parere:

a) sui singoli programmi presentati, con particolare riferimento ai criteri indicati al precedente paragrafo 2.1 della presente deliberazione;

b) sul livello «elevato», «medio» ovvero «basso» dei contenuti dei singoli programmi, con riferimento alle finalità indicate dalla legge ed agli indirizzi ed obiettivi stabiliti da questo Comitato, ai sensi anche del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 808/1985, nell'osservanza dei criteri indicati nel successivo punto 3.6.

3.6. Ai fini della valutazione del livello, il programma — impostato secondo parametri ottimali di validità economico/commerciale — dovrà rispondere:

1) per il livello «elevato»: ad almeno cinque dei criteri di cui al punto 2.1 della presente deliberazione unitamente ad almeno due dei cinque criteri di cui al punto 2.2 della presente deliberazione;

2) per il livello «medio»: ad almeno quattro dei criteri di cui al punto 2.1 della presente deliberazione unitamente ad almeno uno dei cinque criteri di cui al punto 2.2 della presente deliberazione.

3.7. Limitatamente al triennio 1999-2001, per le piccole e medie imprese dei segmenti dell'aviazione leggera nonché della componentistica — meccanica od avio elettronica — dedicata all'aeronautica l'attribuzione del livello di programma avverrà a seconda che il programma risponda:

I) per il livello «elevato»: ad almeno quattro dei criteri di cui al punto 2.1 della presente deliberazione unitamente ad almeno uno dei cinque criteri di cui al punto 2.2;

II) per il livello «medio»: ad almeno tre dei criteri di cui al punto 2.2 della presente deliberazione.

3.8. A tali valutazioni corrisponderanno, in relazione ai benefici di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 3 della legge n. 808/1985, differenti entità d'intervento, e più precisamente:

a) per i benefici di cui all'art. 3, lettera *a)*, della legge medesima, finanziamenti pari rispettivamente al 100%, al 90% e al 75% dei costi ammessi per le iniziative localizzate nelle aree depresse e al 100%, all'80% ed al 60% per quelle localizzate nelle restanti aree del territorio nazionale;

b) per i benefici di cui all'art. 3, lettera *b)*, della legge n. 808/1985, contributi rispettivamente pari al 70%, al 60% ed al 50% del tasso di riferimento di cui al decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 per le iniziative localizzate nelle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1); per le iniziative localizzate nelle restanti aree la misura è rispettivamente del 60%, del 50% e del 40%.

3.9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce annualmente obiettivi e piani per lo sviluppo del settore aeronautico.

3.10. Il Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 formula il proprio motivato avviso sui singoli programmi che gli vengono sottoposti in due sessioni annuali.

3.11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — acquisito il parere di cui al punto precedente — indica, per blocchi omogenei di programmi ovvero per linee di indirizzo ritenute prioritarie, l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per ciascuna di queste aree.

3.12. Il Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività adotta atti e provvedimenti coerenti con i piani e le direttive generali definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3.13. Il Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività può disporre successivi accertamenti, in corso di programma, sia sulla corrispondenza dello svolgimento tecnico sia in merito alla congruità delle risultanze economiche del programma in esame con gli obiettivi e le direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui ai punti 3.9 e 3.11 della presente deliberazione, con riferimento in particolare a specifici programmi nei quali ricorrano una o più delle seguenti caratteristiche:

a) abbiano particolare rilevanza internazionale ovvero economica;

b) coinvolgano la partecipazione di numerose altre aziende ai sensi dei punti 1.1 II) e/o 1.4 della presente deliberazione;

c) siano stati oggetto di più di una richiesta di ripianificazione dell'importo delle singole annualità di spesa seppure permanendo invariato l'onere totale per l'Erario;

d) rientrino nella tematica di cui ai punti 3.3 e 3.7 della presente deliberazione.

L'accertamento verrà svolto da una commissione presieduta da un funzionario, munito di laurea in ingegneria, della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e composta da uno degli esperti tecnici del Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 nonché da un altro componente esterno munito di laurea giuridico-economica.

3.14. Per i programmi a suo tempo ammessi ai benefici della legge dal Comitato interministeriale per la politica industriale, i cui costi sono stati valutati congrui dal Comitato ex art. 2 della legge n. 808/1985, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — acquisita la documentazione esplicativa ritenuta necessaria — può autorizzare direttamente l'utilizzazione della quota percentuale del costo globale, riservata alla voce «imprevisti» per la variazione registrata a consuntivo da una singola voce di costo.

3.15. Analogamente, per i programmi ammessi ai benefici dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in applicazione dell'art. 2, comma 2, lettera *p)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, il Ministero dell'industria — Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività — acquisita la documentazione esplicativa ritenuta necessaria, può autorizzare, limitatamente al periodo 1998-2001, la diretta utilizzazione della quota percentuale del costo globale, riservata alla voce «imprevisti» a fronte della variazione registrata a consuntivo da una singola voce di costo.

3.16. Al fine di mantenere l'efficacia degli interventi, assicurando il tempestivo conseguimento degli obiettivi della legge n. 808/1985, particolarmente nella presente fase di razionalizzazione e ristrutturazione — a livello europeo — del comparto, potranno essere autorizzati trasferimenti compensativi, che risultino coerenti con l'impostazione iniziale del programma, fra voci di costo sia nel corso di un anno del programma sia nell'arco dell'intero programma. Tale facoltà verrà esercitata limitatamente al periodo 1998-2001, direttamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività — una volta acquisita, a carico del beneficiario richiedente, la documentazione giustificativa ritenuta necessaria, comprendente comunque un'analitica relazione tecnica redatta da un cattedratico universitario di notoria qualificazione.

3.17. Attesa la fase di ristrutturazione nazionale del settore aerospaziale, ancora in atto nel triennio 1995-1997, le procedure di cui sopra — previa valutazione del Comitato ex art. 2 della legge 808/1985 — potranno essere estese alle domande riferite a programmi già in corso dall'anno 1995.

4. *Regime delle restituzioni nelle fattispecie della chiusura di programmi.*

Nel quadro degli indirizzi ed obiettivi generali per il settore aeronautico di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della

legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di cui all'art. 2 della stessa legge, può stabilire che:

I) nel caso di programmi che si caratterizzino come famiglie di prodotto o come derivati dello stesso prodotto, la cui versione «basica» sia già in fase di ammortamento e venga sostituita da quella successiva, i piani di rimborso del nuovo prodotto della famiglia o derivato siano calcolati cumulandovi la residua quota di rimborsi imputabile al prodotto basico e riferibile alle parti comuni con il successivo prodotto, restando inteso che alla quota di rimborso esclusivamente imputabile al prodotto basico — purché tale quota non ecceda i due quinti dell'originario importo da rimborsare, con un margine di variazione positivo o negativo di un decimo — per l'eventuale parte non ancora rimborsata, si applica quanto disposto dall'art. 3, comma 5, di cui al decreto ministeriale 14 marzo 1988;

II) nei casi di impegno frazionato nel tempo di fondi a sostegno della stessa fase del medesimo programma, il primo versamento per la restituzione dei finanziamenti abbia luogo a decorrere all'anno successivo all'ultima erogazione prevista sull'intero programma;

III) per i programmi diretti a consolidare il ruolo internazionale dell'Italia nell'area ad elevato contenuto tecnologico, riferiti a sistemi finali di preminente uso duale, che risultino altresì preventivamente ammessi ai benefici ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a),* della legge n. 808/1985, il beneficiario — previa ulteriore valutazione del Comitato ex art. 2 della stessa legge — possa ottenere che l'ammortamento abbia inizio successivamente all'avvenuta consegna della serie corrispondente ai tre decimi del piano di consegne esaminato e positivamente valutato dal medesimo Comitato.

5. *Raccomandazioni.*

5.1. Secondo gli indirizzi programmatici recati dal Documento di programmazione economica e finanziaria 1999-2001 ed in armonia con le attribuzioni della Conferenza permanente Stato-regioni, le determinazioni adottate ai sensi del punto 3.12 della presente deliberazione in merito ai programmi delle piccole e medie imprese della componentistica — meccanica od avio elettronica — dedicata all'aeronautica, verranno comunicate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo e la competitività, alle competenti amministrazioni pubbliche centrali e periferiche per il previsto coordinamento di supporto industriale.

5.2. Allo scopo di conseguire il rafforzamento della base tecnologica costituita dalle piccole e medie imprese verranno promosse opportune iniziative legislative per l'inserimento di un rappresentante della Conferenza Stato-regioni nel Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 al fine di assicurare che i programmi presentati dalle piccole e medie imprese della componentistica — meccanica od avio elettronica — dedicata all'aeronautica, operanti razionalizzazioni strutturali su due o più regioni, vengano coordinati con le differenti fasi degli stessi programmi precedenti a quelle finanziate dalla medesima legge n. 808/1985.

5.3. In attesa della modifica della propria composizione, il Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 può sentire, nel corso delle proprie riunioni, i rappresentanti delle regioni che abbiano già di per sé agevolato i programmi oggetto di valutazione, per acquisirne elementi di valutazione.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 371

99A2819

DELIBERAZIONE 22 gennaio 1999.

Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 23 aprile 1997 di approvazione del patto territoriale di Lecce: modifica denominazione. (Deliberazione n. 7/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera n. 93 del 23 aprile 1997 con la quale è stato approvato il patto territoriale di Lecce;

Visto in particolare il punto 1.1 di tale delibera ed il relativo elenco delle iniziative industriali comprese nel predetto patto che al n. 65, indica l'impresa Perjo Shoes S.r.l., come titolare di un'iniziativa imprenditoriale compresa nel patto stesso;

Vista la nota in data 12 gennaio 1999 del competente servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernente la richiesta di rettifica della predetta denominazione sociale, in considerazione dell'avvenuto cambio di ragione sociale della Perjo Shoes S.r.l. in Foot Look S.r.l., come da verbale di assemblea straordinaria in data 30 dicembre 1996;

Delibera:

La denominazione dell'impresa indicata al n. 65 dell'elenco inserito al punto 1.1 della delibera di questo comitato n. 93 del 23 aprile 1997 è così modificata: «Foot Look S.r.l.» anziché Shoes S.r.l.

Roma, 22 gennaio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 372

99A2793

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 12 aprile 1999.

Riduzione del tasso ufficiale di riferimento.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la delibera del Consiglio direttivo della BCE dell'8 aprile 1999;

Dispone:

A decorrere dal 14 aprile 1999 il tasso ufficiale di riferimento è ridotto dal 3 al 2,5 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1999

Il Governatore: FAZIO

99A2877

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 aprile 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0765
Yen giapponese	129,66
Dracma greca	324,30
Corona danese	7,4334
Corona svedese	8,9575
Sterlina	0,66710
Corona norvegese	8,3645
Corona ceca	38,155
Lira cipriota	0,57930
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,69
Zloty polacco	4,3023
Tallero sloveno	192,5428
Franco svizzero	1,6032
Dollaro canadese	1,6049
Dollaro australiano	1,6920
Dollaro neozelandese	1,9875
Rand sudafricano	6,6339

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A2878

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nebilox»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 16 del 3 marzo 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale NEBILOX nelle forme, confezioni di seguito specificate:

«Nebilox» 28 compresse da 5 mg, A.I.C. n. 032209013 (in base 10), 0YQY3P (in base 32),

è apportata la seguente modifica: nuovo indirizzo del titolare dell'A.I.C.: Menarini International Operation Luxembourg S.A. - 18, Rue Dicks - L-1417 Luxembourg.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2794

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile dell'azienda «Fiduciaria Tirrena S.p.a.», in Pisa.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1999 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 16 settembre 1991 alla società «Fiduciaria Tirrena S.p.a.», con sede in Pisa, modificata in data 8 febbraio 1995 per effetto del trasferimento della sede legale da Pisa a Milano, è stata ulteriormente modificata per quanto riguarda la denominazione sociale e la forma giuridica, variate in «Fiduciaria Tirrena S.r.l.», con decorrenza 12 giugno 1998.

99A2810

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Modena e Reggio Emilia è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di ingegneria (sede di Modena):

settore scientifico-disciplinare: K02X - Campi elettromagnetici.

Gli aspiranti al trasferimento al posto in parola dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante il periodo di effettivo servizio nella qualifica; la classe retributiva in godimento, nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

L'attribuzione dei compiti didattici al docente trasferito verrà decisa dalla facoltà con riferimento alle discipline del settore in relazione alle proprie esigenze didattiche.

99A2795

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Modena e Reggio Emilia è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di ingegneria (sede di Modena):

settore scientifico-disciplinare: C06X - Chimica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto in parola dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante il periodo di effettivo servizio nella qua-
lifica; la classe retributiva in godimento, nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

L'attribuzione dei compiti didattici al docente trasferito verrà decisa dalla facoltà con riferimento alle discipline del settore in relazione alle proprie esigenze didattiche.

99A2796

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Comunicato di rettifica relativo alle vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento.

Nella comunicazione del rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore del 10 marzo 1999 prot. R/SPD/rc/3533, l'avviso di vacanza di un posto di ruolo di *prima* fascia per il settore scientifico-disciplinare n. P01B Politica economica, comprendente la disciplina economia del lavoro, alla cui copertura la facoltà di economia (sede di Piacenza) di questo Ateneo intende provvedere mediante trasferimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 1999, alla pag. 31, seconda colonna, è da intendersi rettificato nella vacanza di un posto di ruolo di *seconda* fascia per i medesimi settore scientifico-disciplinare, disciplina e facoltà.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella comunicazione del rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore del 10 marzo 1999 prot. R/SPD/rc/3532, l'avviso di vacanza di un posto di ruolo di *prima* fascia per il settore scientifico-disciplmare n. S02X statistica economica, comprendente la disciplina statistica economica, alla cui copertura la facoltà di economia (sede di Piacenza) di questo Ateneo intende provvedere mediante trasferimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 1999, alla pag. 31, seconda colonna, è da intendersi rettificato nella vacanza di un posto di ruolo di *seconda* fascia per i medesimi settore scientifico-disciplinare, disciplina e facoltà.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella comunicazione del rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore del 10 marzo 1999 prot. R/SPD/rc/3531, l'avviso di vacanza di un posto di ruolo di *prima* fascia per il settore scientifico-disciplinare n. P01A economia politica, comprendente la disciplina economia politica, alla cui copertura la facoltà di economia (sede di Piacenza) di questo Ateneo intende provvedere mediante trasferimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 1999, alla pag. 31, seconda colonna, è da intendersi rettificato nella vacanza di un posto di ruolo di *seconda* fascia per i medesimi settore scientifico-disciplinare, disciplina e facoltà.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2837

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035